

ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE NEVE E VALANGHE

AINEVA

Ricerca su:

Aspetti giuridici della sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali dell'arco alpino italiano: la tutela delle persone fisiche e dei beni, la prevenzione nell'uso del territorio. Le normative delle Regioni e delle Province autonome. Ipotesi di linee guida per interventi di riforma legislativa.

**Scheda di rilevazione e valutazione delle
normative di settore della Regione Valle
d'Aosta, aggiornata il 30.12.2005**

Sommario

PARTE 1	LA NORMATIVA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA IN MATERIA DI SICUREZZA DALLE VALANGHE NEI COMPRESORI PER GLI SPORT INVERNALI.....	1
1.1	<i>Finalità e principi generali.....</i>	<i>1</i>
1.2	<i>Definizioni delle aree appartenenti ai comprensori per gli sport invernali.....</i>	<i>2</i>
1.3	<i>Sicurezza dalle valanghe, concessioni di impianti di risalita a fune, autorizzazioni per l'esercizio di piste ed altri percorsi innevati gestiti.....</i>	<i>6</i>
1.4	<i>La disciplina delle opere di difesa dalle valanghe.....</i>	<i>11</i>
1.5	<i>Le informazioni prodotte dai sistemi regionali di previsione delle valanghe: elaborazioni ed usi finalizzati nei comprensori per gli sport invernali.....</i>	<i>11</i>
1.6	<i>La disciplina degli organismi locali di prevenzione dalle valanghe.....</i>	<i>11</i>
1.7	<i>La gestione delle situazioni di pericolo e gli interventi per il ripristino della sicurezza nei comprensori per gli sport invernali.....</i>	<i>12</i>
1.8	<i>Compiti di soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali.....</i>	<i>20</i>
1.9	<i>Le norme sui comportamenti degli utenti.....</i>	<i>24</i>
1.10	<i>La sicurezza dalle valanghe su percorsi innevati gestiti non classificati come piste da sci.....</i>	<i>25</i>
1.11	<i>Le indicazioni più significative desunte dalla legislazione esaminata.....</i>	<i>25</i>
PARTE 2	USI DEL TERRITORIO E SICUREZZA DALLE VALANGHE IN VALLE D'AOSTA	27
	ATTI NORMATIVI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA ALLEGATI E CONSULTABILI NEL SITO AINEVA.....	41

Parte 1 **La normativa della Regione Valle d'Aosta in materia di sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali**

1.1 Finalità e principi generali

La legislazione della Valle d'Aosta nei diversi settori che interessano questa scheda esprime in primo luogo un segnale forte - più che in altre Regioni o Province autonome - verso l'organizzazione e la gestione dei comprensori sciistici come sistema vitale, nelle sue varie componenti, per l'equilibrio e lo sviluppo economico nella Regione.

La normativa esaminata appare molto attenta alla regolamentazione anche dettagliata delle procedure e alla messa a punto precisa dei meccanismi di funzionamento delle attività messe in gioco dalle stazioni per gli sport invernali.

La sicurezza dalle valanghe non è mai trascurata - specialmente nelle disposizioni urbanistiche generali - ma appare talvolta problema dalle soluzioni scontate, sottintese, regolate tramite standard consolidati che non richiedono enfasi e speciali sottolineature normative.

Dal complesso delle disposizioni dei vari settori emerge l'intenzione di regolamentare la nascita e la gestione di comprensori sciistici come entità territoriali omogenee piuttosto che come somme di singole tipologie di infrastrutture da trattare separatamente.

La gestione della sicurezza nei comprensori è sostanzialmente affidata a limiti temporanei alla circolazione sulle piste ma è comunque posta sotto la principale responsabilità degli esercenti.

Le norme in materia di impianti di risalita a fune e funicolari stabiliscono quale principio di massima, e in maniera alquanto indiretta, che le scelte della programmazione regionale di settore devono anche verificare la compatibilità delle infrastrutture con la pericolosità per valanghe delle aree interessate (l'articolo 38, comma 3, della *LR 1.9.1997, n. 29, Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea*¹, impone infatti che il programma regionale per gli impianti a fune sia predisposto previa acquisizione tra l'altro del parere della struttura regionale competente in materia di valanghe).

La normativa urbanistica regionale (cfr. *LR n. 11/1998*, articolo 3 della *LR n. 5/2001*) stabilisce chiaramente il principio secondo cui le infrastrutture e gli insediamenti devono essere localizzati in aree sicure dal punto di vista idrogeologico. In qualche

¹ La legge è stata più volte modificata ed integrata, ultimamente dalla *LR 20.1.2005, n. 1, Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali.*

caso, singole norme di attuazione delle leggi regionali sembrano tuttavia aver attenuato gli effetti di questo principio. Ma nella disciplina della delimitazione delle aree con pericolo di valanghe (ambiti inedificabili) è riconoscibile il tentativo riuscito di fondare le perimetrazioni dei piani regolatori comunali su basi scientifiche e tecniche che impiegano informazioni e metodologie avanzate.

1.2 *Definizioni delle aree appartenenti ai comprensori per gli sport invernali*

Si ricorda - dal punto di vista metodologico - che l'espressione "comprensorio per gli sport invernali" è impiegata in questa scheda per descrivere in modo riassuntivo l'insieme dei percorsi innevati gestiti, delle infrastrutture e dei servizi accessori nelle aree per gli sport invernali disciplinate dalla legislazione della Regione Valle d'Aosta ma non corrisponde ad espressioni effettivamente reperibili in norme regionali vigenti e non rappresenta omogeneità di regolamentazione degli oggetti sottesi.

Il dato rilevante che offre l'analisi della normativa valdostana sulle attività nelle aree per gli sport invernali è la scioltezza nell'impiego di nozioni note, impiegate anche in altre Regioni e Province autonome ma qui utilizzate con un taglio particolarmente ampio e in qualche modo innovativo.

La *LR 8.8.1989, n. 54, Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche*, prevede interventi regionali sui terreni interessati da strutture sciistiche realizzate entro il 31 dicembre 1988² attraverso opere di regimazione delle acque, sistemazione ed inerbimento dei pendii. Per la programmazione di tali interventi (articolo 2) gli enti gestori dei comprensori sciistici dovevano presentare entro 60 giorni una documentazione delle proprie strutture contenente tra l'altro: "a) la delimitazione, su apposita cartografia, del comprensorio sciistico con indicazione degli impianti e delle piste esistenti; b) una cartografia con l'indicazione, per ciascun impianto di risalita e per ciascuna pista di discesa, delle caratteristiche in essere ..." ³. Importa qui rilevare non tanto l'uso dell'espressione "comprensorio sciistico" come insieme organico di impianti e piste quanto il chiaro riferimento alla necessità di una perimetrazione precisa di tutto il comprensorio come entità territoriale omogenea che non si risolve nella semplice somma dei perimetri delle aree su cui le infrastrutture sono insediate ⁴. Resta però il fatto che questo approccio è prevalentemente centrato

² Per le strutture realizzate successivamente i progetti devono comprendere anche le opere per il governo delle acque e l'inerbimento delle zone eventualmente denudate.

³ Il complesso di tali informazioni obbligate permette di creare veri e propri data base completi sulle aree sciabili e sui loro impianti di risalita: 1) dati dimensionali e profili altimetrici; 2) situazione idrogeologica e indicazione quantitativa delle superfici da inerbire; 3) proprietà dei terreni interessati e loro disponibilità; 4) classificazione ed eventuali omologazioni agonistiche delle piste sciistiche; 5) programmi di interventi inerenti alle ristrutturazioni, ai potenziamenti previsti, ivi compresi eventuali impianti di innevamento. Si aggiungano a questi i dati provenienti dall'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 5 della *LR n. 9/1992*.

⁴ Obblighi di delimitazione di aree sciabili sono previsti anche in altre realtà regionali e provinciali ma senza il respiro ed il potenziale di questo che si commenta. Per esempio presenta finalità troppo settoriale e debole aggancio con il territorio sotteso la previsione contenuta nella *LR Piemonte 23.11.1992, n. 50*, articolo 2, secondo cui la Giunta regionale è chiamata a delimitare le aree sciistiche, nonché le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche ove è prevista l'attività di maestri di sci; le stesse importanti norme della Provincia di Trento sui piani delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe, che richiedono abbondanti dati e cartografie di accompagnamento nonché perimetrazioni precise, mantengono un taglio settoriale ed un interesse orientato soprattutto su singole infrastrutture o loro insiemi.

sulle strutture per lo sci di discesa ⁵ e non costituisce una vera anticipazione di un sistema normativo sulla gestione complessiva di aree multifunzionali per gli sport invernali.

Definizione simile alla precedente, e forse più completa, si ritrova nell'articolo 3 della *LR 17.3.1992, n. 9, Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci*, che tra la documentazione da allegare alle domande per realizzare o modificare in modo significativo piste di discesa e piste di fondo prevede anche una "planimetria a curve di livello, in scala 1: 10.000, del comprensorio sciistico con indicazione del complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi ad esse funzionali, con riferimento anche ad eventuali sviluppi programmati" ⁶.

Nella *DGR 26.4.1999, n. 1280, Approvazione di modalità e procedure per l'attuazione degli artt. 41 e seguenti della L.R. 29/97 in materia di concessioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune, a modificazione della D.G.R. n. 2046 dell'8.6.1998* (per la quale cfr. anche il paragrafo 1.3) ⁷, Testo allegato, punti 1), è richiesto che tra la documentazione di accompagnamento ad una domanda di concessione ed esercizio di nuovi impianti a fune sia inserita una planimetria che indichi tra l'altro "gli eventuali itinerari turistico-sciistici di collegamento" tra le piste da sci servite dalle linee funiviarie già esistenti in zona. Tali itinerari, non meglio definiti, appaiono come interni ai comprensori sciistici di riferimento; ma è dubbio che essi possano essere classificati quali piste da sci ai sensi della *LR n. 9/1992* (cfr. anche per questa il paragrafo 1.3) ed è quindi dubbio che ad essi possa estendersi la disciplina e la tutela stabilita per le piste ⁸.

Continui riferimenti alle piste di sci di discesa ed agli impianti a fune serventi nonché un richiamo della nozione di comprensorio sciistico (inteso come somma delle piste di sci e degli impianti di risalita) si trovano nella *LR 12.11.2001, n. 32, Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa* (cfr. soprattutto gli articoli 3-5) ⁹.

Nelle legislazioni regionali di settore le pertinenze degli impianti di risalita e delle piste da sci ovvero le strutture ad esse collegate per scopi di servizio, nei pochi casi in cui sono prese in considerazione, vengono disciplinate per singole finalità e per singoli aspetti funzionali. Alcuni di questi elementi possono però assumere dimensioni ed

⁵ Comunque la nozione di comprensorio è anche impiegata nella legislazione regionale separatamente per i soli comprensori per lo sci di fondo (cfr. ad esempio l'articolo 4, comma 1, del *RR 22.4.1996, n. 2, Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), come modificata dalla legge regionale 26 marzo 1993, n. 15*).

⁶ Sembra di poter riconoscere una correlazione tra questo modo di identificare il comprensorio sciistico ed i criteri per selezionare tra più richiedenti il soggetto cui concedere la costruzione di nuove linee di trasporto funiviario (articolo 44, comma 3, della *LR 1.9.1997, n. 29, Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea*): "hanno diritto di preferenza, a parità di soluzioni proposte, i concessionari di servizi finitimi. La finitimità va riferita alla connessione funzionale delle linee ed alla loro interdipendenza in rapporto al complesso economico e alla finalità dei servizi". Un'altra annotazione interessante è contenuta nell'articolo 39, comma 2, della stessa *LR n. 29/1997* in cui si stabilisce che il programma regionale per gli impianti a fune indica anche "i comprensori in cui sono raggruppati gli impianti".

⁷ La delibera non è disponibile in formato digitale e non è nota l'eventuale pubblicazione sul B.U. della Regione.

⁸ Perplessità analoghe esistono a proposito di altri tipi di percorsi (gestiti o meno) variamente denominati da altre norme elencate di seguito in questo paragrafo.

⁹ Un altro richiamo alla nozione di comprensorio sciistico, con l'identico significato, si trova nell'articolo 4 della recente *LR n. 8/2004*, citata integralmente di seguito. Cfr. le modifiche all'articolo 4 introdotte dall'articolo 42 della *LR 5.12.2005, n. 31. Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni*.

utilizzare superfici consistenti, tali da svolgere una parte significativa nella delimitazione del perimetro reale delle aree per gli sport invernali.

In Valle d'Aosta alcuni di questi beni pertinenziali sono stati e sono trattati in modo abbastanza analitico nelle normative di incentivazione finanziaria del settore.

E' questo il caso della oggi abrogata ¹⁰ LR 7.8.1986, n. 42, *Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale*, che stabiliva ipotesi, modalità, procedure e controlli per l'erogazione di contributi regionali in conto capitale e mutui agevolati; gli impianti di innevamento artificiale erano definiti "strutture funzionalmente connesse agli impianti di risalita ai sensi dell'articolo 1 della LR n. 46/1985" ¹¹.

Il sistema di incentivi previsto da quest'ultima è stato poi sostituito dalla LR 27.2.1998, n. 8, *Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio*, anch'essa recentemente abrogata ¹², che prevedeva a favore dei concessionari di servizi di trasporto pubblico un complesso di agevolazioni (contributi in conto capitale e mutui) per la riqualificazione e il potenziamento degli impianti a fune e delle strutture ad essi funzionalmente connesse. Tra le svariate iniziative ammesse ad incentivazione (articolo 2, comma 1) erano compresi ¹³ anche "la realizzazione, il miglioramento qualitativo o l'adeguamento tecnologico delle strutture funzionalmente connesse agli impianti, intendendosi per tali le stazioni di partenza e di arrivo, le biglietterie, le officine, i depositi, i locali tecnici, i parcheggi e i raccordi con l'accesso alla viabilità pubblica, le linee di alimentazione elettrica, le cabine di trasformazione, i generatori di corrente nonché, qualora destinati alla protezione degli impianti stessi, le opere di stabilizzazione del terreno e i sistemi antivalanga" ¹⁴. Per la formazione delle graduatorie l'articolo 8 stabiliva il seguente ordine decrescente di importanza tipologica degli investimenti: "a) impianti la cui vita tecnica sia in scadenza a norma di legge; b) impianti in scadenza per revisione generale a norma di legge ¹⁵; c) linee di collegamento tra centri abitati e impianti di particolare importanza strategica ...; d) linee di arroccamento di comprensori esistenti; e) linee di collegamento fra zone sciistiche topograficamente finitime; f) sistemi automatizzati di biglietteria e di controllo degli accessi agli impianti a fune; g) altri interventi". Si è voluto riportare questo vecchio passaggio per registrare sia l'uso della consueta espressione "comprensorio sciistico" sia quello della nuova nozione di "zona sciistica"

¹⁰ Cfr. per questa abrogazione l'articolo 42 della LR 20.1.2005, n. 1, *Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali*.

¹¹ La LR 15.7.1985, n. 46, *Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio* è stata in buona parte abrogata da leggi successive e resta in vigore soprattutto per quanto attiene alle procedure di gestione finanziaria degli incentivi. Indicazione simile a quella della abrogata LR n. 42/1986 dà ora la LR n. 8/2004, articolo 2, lettera d).

¹² Cfr. lo stesso articolo 42 della LR 20.1.2005, n. 1, citata.

¹³ E' peraltro chiaro che non tutti gli impianti e le strutture elencati costituiscono propriamente pertinenze degli impianti.

¹⁴ Le finalità e la struttura della norma consentono di ritenere che qui possa trattarsi non solo di opere di difesa passiva ma anche di interventi di gestione attiva avanzata della sicurezza.

¹⁵ Sia pure senza collegamenti con la problematica della sicurezza dalle valanghe, una interessante sentenza del TAR Valle d'Aosta, 22.1/20.2.2003, n. 24/2003 (in www.giustizia-amministrativa.it), ha confermato la validità di un provvedimento regionale che - per consentire la proroga di un anno dei termini per le revisioni ai sensi della LR n. 8/1998 e della LR n. 38/2001 - aveva prescritto una serie di operazioni che si discostavano in modo rilevate da quelle indicate nel DM n. 23/1985 per le revisioni speciali.

non definita ma impiegata più probabilmente come sinonimo di comprensorio oppure per indicare una porzione interna a quest'ultimo ¹⁶.

Ai soggetti concessionari di servizi di trasporto pubblico sono anche concessi dalla *LR 18.6.2004, n. 8, Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio*, articolo 2, contributi in conto capitale per: a) realizzazione, miglioramento qualitativo, rinnovo tecnologico di impianti funiviari; b) realizzazione, miglioramento qualitativo, rinnovo tecnologico di strutture e di sistemi funzionalmente connessi agli impianti di cui alla lettera a), come definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione; c) interventi finalizzati a rimuovere situazioni di pericolo o a incrementare i livelli di sicurezza, consistenti nella realizzazione di opere di stabilizzazione o di rimodellamento del terreno, nonché nell'acquisto e nell'installazione di sistemi di protezione antivalanga, di segnaletica e di attrezzature di protezione di ostacoli; d) acquisto e installazione di sistemi di innevamento artificiale a servizio degli impianti funiviari; e) acquisto di veicoli battipista.

Richiami equivalenti a quelli che precedono si trovano nella *LR 31.12.1999, n. 44, Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1 dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74*, il cui articolo 2 definisce il maestro di sci come "chi, per professione, accompagna e/o insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci nelle varie discipline, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, nell'ambito di comprensori sciistici attrezzati, piste di sci, itinerari sciistici, pendii e percorsi sciabili, anche di neve perenne ed anche se non serviti da impianti di risalita, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci" ¹⁷. La particolare conformazione montuosa della Valle d'Aosta ha lasciato spazio, come si vede, ad elencazioni anche più ampie che in altre Regioni; ma in questa legge, che comunque ha altre finalità, non si trovano definizioni aggiuntive a quelle già conosciute ¹⁸.

Indicazioni di qualche interesse si trovano, infine, nella recente *LR 15.11.2004, n. 27, Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34*, emanata per introdurre nuove disposizioni sulla sicurezza delle piste di sci, in armonia con i principi di cui alla *legge nazionale n. 363/2003*. Nei suoi articoli 3 e 4 è stabilito che la Regione - oltre alla normale classificazione delle piste da sci (cfr. il paragrafo seguente) - individua sulla base di requisiti tecnici stabiliti con

¹⁶ Va riferito per inciso che l'articolo 40 (Disposizioni in materia di interventi a sostegno degli impianti a fune) della *LR 20.1.2005, n. 1*, già citata, stabilisce che i contributi relativi alle istanze presentate dall'1.1.2000 ai sensi delle abrogate *LR n. 42/1986* e *LR n. 8/1998* possono essere ora integrati ... "in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 ..., sulla base di criteri e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione". A questa norma si è dato seguito con la *DGR 14.3.2005, n. 686, Approvazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 40, della Legge regionale 30 gennaio 2005, n. 1 recante «Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di Leggi e disposizioni regionali», relativamente alle domande di integrazione dei contributi già concessi ai sensi delle Leggi regionali 42/1986 e 8/1998 alle Società di impianti a fune* (in BU n. 15 del 12.4.2005) che non contiene indicazioni di interesse per il presente paragrafo.

¹⁷ In attuazione e sviluppo di questa norma l'articolo 5 della stessa legge opportunamente affida a scuole di sci e società locali di guide alpine il compito di individuare, "d'intesa fra loro, per ciascuna zona, quali percorsi sci-alpinistici e fuori pista possono essere compiuti dai maestri di sci senza l'assistenza di una guida alpina"; in mancanza di accordo decide l'Assessore regionale competente in materia di turismo.

¹⁸ Sarebbe stato invece interessante conoscere quale contenuto il legislatore regionale, in particolare, con l'espressione itinerario sciistico (che resta evidentemente differenziato dalla pista da sci).

delibera di Giunta: a) le aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino ¹⁹; b) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard; c) le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard; d) i tratti di pista da riservare, a richiesta e temporaneamente, agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico. Nell'articolo 7 compare la nozione di "percorso fuori pista" sia servito dagli impianti di risalita sia ubicato fuori dalle aree e dalle piste ora elencate (la norma è commentata nel paragrafo 1.7). Nell'articolo 9 è presente l'espressione "aree sciabili" come insiemi di piste da sci.

1.3 Sicurezza dalle valanghe, concessioni di impianti di risalita a fune, autorizzazioni per l'esercizio di piste ed altri percorsi innevati gestiti

L'obiettivo di questo paragrafo è analizzare se, in che misura e con quali contenuti la tutela dalle valanghe è una finalità direttamente o indirettamente contemplata dalla legislazione regionale sui procedimenti ed i provvedimenti di assenso alla realizzazione (e modifica) di impianti di risalita o di percorsi innevati gestiti.

In questo paragrafo l'espressione "percorsi innevati gestiti" viene utilizzata per richiamare riassuntivamente tutte le numerose tipologie di piste ed itinerari organizzati nei comprensori per gli sport invernali ma - come osservato nel precedente paragrafo - non corrisponde ad espressioni effettivamente impiegate dalla legislazione della Regione Valle d'Aosta.

Impianti di risalita

Gli impianti funiviari e funicolari (aerei e terrestri) in servizio pubblico sono disciplinati in maniera organica dalla *LR 1.9.1997, n. 29, Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea*.

La legge innanzitutto inquadra realizzazioni e modifiche delle infrastrutture che qui interessano all'interno del "Programma regionale quinquennale per gli impianti a fune". Quegli impianti a fune che non costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento fra strade o ferrovie e centri abitati o fra centri abitati devono essere realizzati in coerenza con i contenuti del programma (articolo 38, comma 1). Il programma è approvato dal Consiglio regionale, sentiti l'Associazione valdostana degli esercenti impianti a fune e il Consiglio permanente degli enti locali, ed "è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di impianti funiviari, previa acquisizione, anche mediante apposita conferenza di servizi, del parere delle strutture regionali competenti in materia di turismo, di assetto idrogeologico, di valanghe, di foreste, di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di pianificazione territoriale" (articolo 38, commi 3 e 4) ²⁰. Il programma - valido per

¹⁹ Una possibile difficoltà applicativa della norma sta nel fatto che la Regione interviene su istanza dei gestori delle piste di sci; ciò fa pensare che ci si riferisca ai soli percorsi slittabili serviti da impianti di risalita o comunque accessori a piste da sci di discesa, e che - nonostante il titolo della legge - potrebbero essere stati trascurati percorsi ubicati in zone diverse. Cfr. per un provvedimento specifico la *LR 6.10.2004, n.23, Interventi a favore del comune di Saint-Oyen per la gestione della pista di slittino in località Flassin. Abrogazione della legge regionale 3 maggio 1993, n. 26*.

²⁰ Nella formulazione precedente ora sostituita era disposto che il programma fosse direttamente conforme al Piano territoriale paesistico. Appare comunque significativa in queste previsioni la preoccupazione di verificare attentamente il sistema delle compatibilità territoriali ed ambientali,

cinque anni e annualmente aggiornabile - indica tra l'altro (articolo 39, comma 2): le caratteristiche di ogni impianto; i comprensori in cui sono raggruppati gli impianti; "i comprensori o le parti di comprensorio che necessitano, per elevati afflussi sugli impianti e sulle piste, di un ampliamento, anche mediante la realizzazione di nuovi impianti, nonché gli impianti da realizzare, da mantenere in servizio, da potenziare o da smantellare".

Sia la costruzione (ed anche la revisione generale ed il rifacimento) che l'esercizio delle linee funiviarie per il trasporto di persone in servizio pubblico (articolo 40) - conformemente al citato Programma ²¹ - sono soggetti a concessione, rilasciata dalla Giunta regionale, dietro domanda le cui modalità e la cui documentazione sono stabilite con deliberazione della stessa Giunta regionale (articolo 41) ²².

Tale concessione è a sua volta subordinata alla preventiva approvazione del progetto e del regolamento di esercizio dell'impianto da parte della Giunta (articolo 42), dopo una istruttoria che prevede: il nulla osta tecnico del Ministero dei trasporti ai fini della sicurezza ²³; il parere dei Comuni interessati sulla compatibilità tra l'intervento e gli strumenti urbanistici ²⁴; "i provvedimenti e i pareri, anche attraverso apposita Conferenza di servizi, delle strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, valanghe, pianificazione territoriale, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, forestazione, turismo". E' comunque sempre necessaria la concessione edilizia.

Completati i lavori, l'apertura dell'esercizio (articolo 43) è autorizzata dalla struttura regionale competente in materia di trasporti (attualmente Direzione grandi infrastrutture e impianti a fune).

La *DGR 26.4.1999, n. 1280, Approvazione di modalità e procedure per l'attuazione degli artt. 41 e seguenti della L.R. 29/97 in materia di concessioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune, a modificazione della D.G.R. n. 2046 dell'8.6.1998*, disciplina molto dettagliatamente le condizioni ed i passaggi procedurali dell'istruttoria regionale per il rilascio della concessione. Per quanto qui specificamente interessa, si

compresa quella della potenziale valangosità delle aree. Alla fine del dicembre 2004 il Programma risultava ancora in corso di elaborazione. Recentemente, comunque, la Giunta ha approvato uno studio sugli impianti a fune per impostare una revisione delle strategie regionali in coerenza con la citata nuova *LR n. 8/2004* e con le modifiche introdotte dalla *LR n. 1/2005*.

²¹ La norma transitoria dell'articolo 68, comma 6, stabilisce tuttavia che la Giunta regionale, fino all'approvazione del programma, con la procedura dell'articolo 42 (vedi di seguito), in deroga alla verifica della compatibilità con il programma, può rilasciare concessioni anche per: a) rifacimento di impianti esistenti; b) sostituzione di uno o più impianti esistenti; c) realizzazione di impianti aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) impianti che, singolarmente o in successione con altri, consentano l'alimentazione dell'area sciabile o della stazione turistica, e la cui fonte di traffico sia esterna all'area sciabile o alla stazione turistica; 2) impianti di lunghezza inferiore ai 500 metri e che non comportino un apprezzabile aumento del carico urbanistico, né alterino apprezzabilmente l'assetto ambientale; 3) impianti realizzati in sostituzione di una o più linee, a condizione che siano rispettate tutte le finalità di trasporto delle linee sostituite; 4) impianti realizzati per la completa rilocalizzazione di un comprensorio all'interno del medesimo comune; d) realizzazioni di impianti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la valutazione positiva di compatibilità ambientale da parte della Giunta regionale.

²² Si tratta della *DGR n. 1280/1999* analizzata di seguito per quanto interessa.

²³ Questo è il solo atto preventivo necessario in caso di revisioni generali, adeguamenti tecnici e varianti costruttive che non comportino modifica allo stato dei luoghi.

²⁴ Nelle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico si trovano numerose interessanti prescrizioni sui contenuti dei PRGC in materia di localizzazione e gestione di impianti di risalita, pure senza riferimenti alla tutela dalle valanghe, ed in particolare la necessità di conformità con il programma regionale di settore.

annota che nel punto 1) (Impianti di nuova costruzione) del testo della delibera è stabilito che, ottenuta dal proponente tutta la documentazione accompagnatoria, la struttura regionale con funzioni di settore per gli impianti a fune richiede al servizio competente la "autorizzazione di natura valanghiva" solo nel caso che si tratti di "varianti sostanziali apportate al progetto"; la ragione di tale apparente limitazione sta nel fatto che l'autorizzazione valanghiva è già normalmente un presupposto del parere favorevole di VIA per i nuovi impianti (valutazione positiva di compatibilità ambientale del progetto deliberata dalla Giunta regionale) ²⁵.

Piste da sci e altri percorsi innevati gestiti

La *LR 17.3.1992, n. 9, Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci*, disciplina le "aree da destinare ad uso pubblico per la pratica dello sci di discesa e dello sci di fondo" (articolo 1).

E fin dall'articolo 2 - che definisce la pista di discesa ²⁶ e di fondo ²⁷ - dichiara nelle stesse definizioni tra i propri obiettivi principali la tutela dal pericolo di valanghe.

In Valle d'Aosta la procedura di assenso alla realizzazione e all'apertura delle piste al pubblico assume è denominata classificazione (articolo 3).

La domanda di classificazione può essere presentata all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali ²⁸: a) per le piste di discesa, dal gestore degli impianti di trasporto a fune posti a servizio delle piste stesse; b) per le piste di fondo, dal soggetto che ne assicura la manutenzione e battitura ²⁹. La domanda è corredata da una documentazione molto esauriente, presupposto di un'istruttoria completa, tra cui si segnalano: planimetrie a curve di livello alle scale 1:10.000 e 1:4.000; carta delle pendenze in scala minima 1:4.000; estratto delle tavole di azzonamento del piano

²⁵ Cfr. per un recente interessante esempio la *DGR 29.7.2005, n. 2364, Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di rinnovo del complesso funiviario «La Palud – Pavillon – Rif. Torino – Punta Helbronner»*, mediante la realizzazione del nuovo complesso «Pontal di Entrèves – Mont Fréty – Punta Helbronner» nel Comune di COURMAYEUR, proposto dall'Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti (B.U. n. 35 del 30.8.2005). Nella delibera si richiede "che, nella fase di progettazione definitiva/esecutiva, venga realizzata una indagine geologica, nivologica e del rischio valanghivo, necessaria per la redazione dei pareri richiesti dalla l.r. 29/1997 e per il giudizio di immunità dal pericolo di frane e valanghe, ai sensi del Regolamento Generale di cui al D.M. 400/1998, modificato dal D.M. 392/2003. I sostegni che risultino direttamente interessati da fenomeni valanghivi dovranno essere protetti con opere passive". Si noti - da altro punto di vista - che la Regione pur non avendo emanato (al settembre 2005) norme di attuazione del *DM n. 392/2003* con corretta impostazione lo considera direttamente vigente (cfr. per più dettagli il paragrafo 1.7 e le note in questo inserite).

²⁶ E' un "tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici".

²⁷ E' un "tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici".

²⁸ Oggi Assessorato turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei.

²⁹ In Valle d'Aosta le piste per il fondo hanno ricevuto un'attenzione particolare dal legislatore regionale. Con la *LR 31.12.1999, n. 45, Nuove norme in materia di concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo* è stata prevista (articoli 1 e 2) la concessione di contributi: 1) per la manutenzione, la gestione e l'acquisto di mezzi funzionali all'utilizzo delle piste; 2) per interventi di ripristino e rimboschimento delle zone di rimodellamento del terreno; 3) manutenzione periodica dei fabbricati posti a servizio delle piste. I contributi vengono concessi separatamente per l'acquisto di mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso ovvero per le spese di gestione e manutenzione.

regolatore generale comunale con il tracciato della pista ³⁰; carta e relazione geologica sulla pista e le aree limitrofe; connotati dei siti attraversati.

Entro 60 giorni dal deposito la domanda è trasmessa per parere ³¹ alla Commissione tecnico-consultiva per le piste di sci ³². Acquisito tale parere (che deve essere espresso entro novanta giorni) l'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali classifica la pista entro trenta giorni (articolo 3, comma 7) ³³. Una modifica introdotta dalla *LR 15.11.2004, n. 27*, ha stabilito che il parere della Commissione deve riguardare anche "l'individuazione delle aree e delle piste di sci a garanzia della sicurezza degli utenti" (articolo 7, comma 1, lett. c bis): questo nuovo elemento integra adeguatamente l'obiettivo generale di sicurezza posto dall'articolo 2.

Il provvedimento di classificazione fa assumere al soggetto richiedente la funzione di gestore della pista classificata (articolo 3, comma 4).

Allo stesso provvedimento di classificazione è subordinata l'apertura al pubblico delle piste di sci di discesa e di fondo (articolo 3, comma 1).

Costituisce una sorta di norma di chiusura l'altra disposizione contenuta sempre nell'articolo 3, comma 1, secondo cui la classificazione delle piste stesse deve essere effettuata secondo i criteri e previa verifica dei requisiti tecnici di cui all'allegato A della *LR 9/1992* ³⁴.

Questo Allegato (Requisiti tecnici e classificazione delle piste - Articolo 3) tocca però il problema oggetto di questa scheda solo in parte e solo nel paragrafo dedicato ai requisiti comuni delle piste che, senza eccezioni, "sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da consentirne un corretto inserimento ambientale" ed inoltre "sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità".

Si ricorda a margine che un richiamo alle esigenze di sicurezza delle piste di sci è contenuto anche nella *L.R. 12.11.2001, n. 32, Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa*, articolo 3: interpretando la norma secondo logica, tali esigenze di sicurezza sembrano poter consentire che gli eventuali giorni di chiusura degli esercizi per pericoli di valanghe rientrino ugualmente nel computo degli almeno novanta giorni di funzionamento degli

³⁰ Le norme di attuazione del Piano territoriale paesistico vigente (articolo 29, Attrezzature e servizi per il turismo) offrono numerose indicazioni sulle competenze dei piani regolatori comunali in materia di aree sciabili e sulla necessità che ogni nuova iniziativa risulti coerente con il programma comunale o intercomunale di sviluppo turistico.

³¹ Tale parere tecnico (articolo 7) verte tra l'altro su: idoneità tecnica pista in rapporto alla classificazione proposta; eventuali prescrizioni e lavori cui subordinare l'esercizio della pista; rispondenza della segnaletica prevista alle indicazioni della legge (cfr. articolo 4) (tra questa segnaletica è compresa la tabella che nelle stazioni a valle degli impianti principali indica l'eventuale chiusura delle piste per pericolo di valanghe ai sensi dell'articolo 8).

³² Della Commissione, organo tecnico dell'Amministrazione regionale in materia di piste di sci, fanno parte in modo molto ben bilanciato (articolo 6) quasi tutti i rappresentanti dei settori dell'amministrazione, del professionismo e dell'imprenditoria della montagna con competenze o interessi in materia. Tra questi si segnalano un dirigente del Dipartimento regionale competente per turismo e sport, con funzioni di coordinatore, il dirigente del Dipartimento regionale di urbanistica e un funzionario dell'Ufficio valanghe (le denominazioni del testo originario della norma sono leggermente diverse).

³³ Per qualche esempio di provvedimenti recenti vedi i Decreti di revoca di classificazione e nuova classificazione di piste di data 20.12.2004 firmati dall'Assessore regionale al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei in BU n. 2 del 11.1.2005.

³⁴ L'Allegato A non è disponibile in formato digitale nella banca dati delle leggi regionali e si può consultare sul BU 24.3.1992, n. 13.

impianti (nella stagione invernale o estiva) necessari per ottenere il 100% della quota spettante del finanziamento regionale dei servizi di soccorso sulle piste.

Relazioni con le procedure di VIA

In Valle d'Aosta i contenuti e le procedure della VIA regionale sono stabiliti dalla *LR 18.6.1999, n. 14, Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)*.

Le significative correlazioni esistenti nella legislazione urbanistica regionale tra la sicurezza dalle valanghe ed i processi di formazione dei piani territoriali (segnatamente il piano regolatore generale comunale, con i suoi ambiti inedificabili, cfr. Parte 2) impongono di commentare brevemente anche le norme sulla VIA per strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Secondo l'articolo 6, comma 1, della *LR n. 14/1999* devono contenere come loro parte integrante uno studio di impatto ambientale tra gli altri: il piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP); i piani regolatori generali comunali ed intercomunali; il piano regionale dei trasporti ³⁵. Inoltre (articolo 6, comma 2) le varianti sostanziali ai piani regolatori generali comunali ed intercomunali sono sottoposte a VIA secondo le disposizioni degli articoli 14 e 15 della *LR 6.4.1998, n. 11, Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta* ³⁶.

Per quanto interessa questa scheda sono sottoposti alla procedura ordinaria di VIA (disciplinata nel dettaglio dagli articoli 11-17 della *LR n. 14/1999*) tutti i progetti (di iniziativa pubblica o privata, anche se previsti da strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica) e loro varianti per la realizzazione o per la modificazione di (Allegato A): impianti funiviari bifuni e/o ad ammortamento automatico; funicolari; piste di sci da discesa lunghe oltre 2 Km ³⁷. Sono invece soggetti alla procedura di VIA semplificata tutti i progetti (di iniziativa pubblica o privata, anche se previsti da strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica) e loro varianti per la realizzazione o per la modificazione di (articolo 18, Allegato B ³⁸): impianti meccanici monofune di risalita, oltre 500 m.; piste di sci da discesa di lunghezza da 500 m. a 2 Km.

Ma la tutela teoricamente garantita in Valle d'Aosta è anche più importante (cfr. l'articolo 10): i limiti quantitativi appena indicati sono ridotti del venti per cento nelle aree protette, parchi o riserve naturali nazionali o regionali, nonché nelle aree di interesse ambientale ai sensi delle *leggi n. 1497/1939* e *n. 431/1985* e nelle aree di

³⁵ Sotto l'aspetto procedurale la VIA si sostanzia nel parere del Comitato tecnico per l'ambiente sulle bozze di piani (articoli 4, 7-9).

³⁶ L'articolo 14 individua nel comma 2 le tipologie di varianti sostanziali e nel comma 7 già anticipa l'obbligo della VIA per tali varianti e riconosce nelle analisi, valutazioni e determinazioni del PTP i termini di riferimento della valutazione. L'articolo 15 disciplina anche le procedure per definire la VIA sulle varianti sostanziali. La Relazione della variante costituisce lo "Studio di Impatto Ambientale". In materia cfr. anche la *DGR 11.4.2005, n. 1056, Indicazioni sui contenuti della bozza di variante sostanziale al PRG di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11* (in BU n. 23 del 7.6.2005).

³⁷ Si ricorda che per l'articolo 3, comma 2, della citata *LR 17.3.1992, n. 9*, per poter essere classificate le piste realizzate dopo l'entrata in vigore della *LR n. 6/1991* devono essere compatibili con la normativa in materia di impatto ambientale. Tale vincolo è confermato dal punto 1) del testo allegato alla citata *DGR n. 1280/1999*.

³⁸ Oltre ad alcune agevolazioni procedurali ciò comporta che lo studio di impatto ambientale è sostituito da un relazione tecnica del progettista dell'opera che la descrive, ne illustra la coerenza con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, indica le misure per ridurne, compensarne od eliminarne gli effetti negativi sull'ambiente.

tutela paesaggistica, ambientale, naturalistica e archeologica individuate dal PTP; peraltro gli allegati A e B possono essere integrati con deliberazione della Giunta regionale; i progetti di interventi e di opere non compresi negli allegati A e B possono essere sottoposti alla VIA su richiesta del proponente o dei Comuni territorialmente interessati. Il comma 7 del citato articolo 10 dispone infine: "nel caso in cui l'intervento, o l'opera, siano o possano configurarsi come parte di un programma più ampio, funzionalmente unitario, deve essere sottoposto alla procedura di VIA il programma generale". E' evidente come l'applicazione di questa norma possa incidere sull'espansione graduale delle aree sciabili nella Regione ³⁹.

1.4 La disciplina delle opere di difesa dalle valanghe

Un riferimento ad opere strutturali per la tutela del territorio dalle valanghe si trova innanzitutto nella *LR 1.12.1992, n. 67, Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo*. Gli articoli 1 e 2 incaricano l'Assessorato regionale all'agricoltura, risorse naturali e protezione civile (questa è la denominazione attuale) di realizzare sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe in base ad un programma annuale o poliennale degli interventi approvato dalla Giunta regionale e "predisposto sulla scorta dei dati emergenti dagli studi e dalle rilevazioni effettuati e/o coordinati dal Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo ... e dalle valutazioni delle segnalazioni e richieste pervenute da enti territoriali, nonché tenendo presente le emergenze riscontrabili" ⁴⁰.

Le "opere di difesa attiva di protezione da valanghe" (a prescindere dall'espressione un po' impropria) di valore superiore a 1 miliardo di vecchie Lire sono anche richiamate dall'Allegato B della *LR n. 14/1999* tra i progetti di infrastrutture soggetti alla valutazione di impatto ambientale semplificata (cfr. paragrafo 1.3).

1.5 Le informazioni prodotte dai sistemi regionali di previsione delle valanghe: elaborazioni ed usi finalizzati nei comprensori per gli sport invernali

La legislazione regionale in materia di sicurezza dalle valanghe non offre particolari indicazioni su flussi ed usi di informazioni (nivometeorologiche od altre) sulle valanghe a scopo di elaborazioni specifiche interne ai comprensori sciistici.

1.6 La disciplina degli organismi locali di prevenzione dalle valanghe

In Valle d'Aosta, stando all'articolo 10 della *LR 17.3.1992, n. 9, Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci*, le Commissioni locali valanghe - istituite da ciascun Comune territorialmente competente - limitano i propri compiti soltanto

³⁹ Su molti aspetti dell'applicazione (anche procedurale) della normativa regionale di VIA ad un importante progetto di nuovo impianto di risalita (impianto di arroccamento al domaine skiable di Courmayeur costituito dalla telecabina Dolonne - Plan Checrouit) si veda la sentenza del TAR Valle d'Aosta, 10.4/18.7.2001, n. 85/2001, che ha respinto l'iniziativa, in www.giustizia-amministrativa.it.

⁴⁰ Ciò significa, per quanto qui interessa, che non sono ammissibili programmi di opere paravalanghe senza preventivi studi e verifiche sul territorio interessato. La denominazione attuale del Servizio indicato dalla norma è probabilmente quella di Servizio sistemazioni idrauliche e dei dissesti di versante.

all'espressione di pareri tecnici "sulla sicurezza delle piste ai fini della loro apertura al pubblico, in relazione al pericolo di distacco di valanghe" (su richiesta del direttore delle piste, e comunque di propria iniziativa se ritenuto opportuno) ⁴¹.

Non appare riproposta da questa prescrizione la funzione consultiva che nei confronti dei Sindaci competenti le Commissioni svolgono solitamente in altre Regioni o Province autonome.

Ogni Commissione è composta da:

- un esperto designato dal Comune o suo sostituto, con funzioni di Presidente ⁴²;
- una guida alpina designata dalla locale Società delle guide e, ove mancante, dall'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), fra quelle aventi particolare competenza e conoscenza delle zone interessate, o sua sostituta;
- un esperto designato dal Soccorso alpino valdostano, o suo sostituto.

Al di fuori delle aree sciabili, in Valle d'Aosta operano fin dagli anni '70 altri tipi di organismi locali con compiti di pronto intervento antivalanghe su infrastrutture pubbliche, prevalentemente su strade, costituiti di anno in anno con decreti del Presidente della Giunta regionale ⁴³. Non esistono tuttavia norme generali su compiti, operatività e responsabilità di queste particolari Commissioni che si muovono soprattutto in base a consuetudini condivise (fanno eccezione i Comuni di Courmayeur e Cervina che quasi da subito sul punto si dotarono di un regolamento proprio).

1.7 *La gestione delle situazioni di pericolo e gli interventi per il ripristino della sicurezza nei comprensori per gli sport invernali*

⁴¹ La relativa incertezza formale della disposizione (di fatto riferibile al mantenimento dell'apertura al pubblico durante l'esercizio) non deve fare pensare che le Commissioni possiedano, oltre al normale potere di intervento consultivo in situazioni effettive di pericolo durante l'esercizio, anche un parere preventivo nell'ambito della procedura di classificazione delle piste. I pareri, sottoscritti dai componenti, devono risultare da apposito registro vidimato da quello che oggi è l'Assessore regionale del turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei.

⁴² Il Presidente consulta e convoca la Commissione anche a mezzo telefonico, informatico o telematico.

⁴³ Si citano per esempio i vecchi *DPGR n. 1097 del 3.11.1992, n. 355 del 7.4.1994 e n. 122 del 14.2.1996* relativi all'istituzione e alla sostituzione di componenti della Commissione per il servizio antivalanghe lungo la strada regionale di Rhêmes-Notre-Dame, incaricata di "compiti di studio, di verifica, di predisposizione e di coordinamento delle misure dirette alla prevenzione e al pronto intervento antivalanghe"; erano chiamati a far parte della Commissione il Sindaco e tre rappresentanti del Comune di Rhêmes-Notre-Dame, due rappresentanti di altri Comuni, il Capo cantoniere dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici, un funzionario dell'Ufficio valanghe, il comandante della Stazione forestale competente, un rappresentante comune della Soccorso alpino valdostano e della Società impianti di risalita Val di Rhêmes. Si vedano per un esempio attuale nei Bollettini Ufficiali n. 6 del 8.2.2005 e n. 7 del 15.2.2005 i Decreti del Presidente della Regione: 20.1.2005, n. 29, Aggiornamento della composizione della Commissione per il servizio e pronto intervento antivalanghe – strada regionale n. 25 di Valgrisenche; 20.1.2005, n. 30, Aggiornamento della composizione della Commissione per il servizio e pronto intervento antivalanghe – strade regionali n. 44 «Valle del Lys» e n. 43 «Staffal»; 25.1.2005, n. 37, Aggiornamento della composizione della commissione per il servizio e pronto intervento antivalanghe – Strada Regionale n. 47 di Cogne. Le Commissioni per le strade presentano composizioni non esattamente sovrapponibili ma sono mediamente presenti Sindaci e altri rappresentanti di Comuni, rappresentanti di Società di sviluppo turistico o di gestione di impianti di risalita, del Soccorso Alpino Valdostano, della Direzione Viabilità dell'Assessorato regionale del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, dell'Ufficio Valanghe dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Risorse Naturali e Protezione Civile, del Corpo Forestale Valdostano, di Società di guide, di scuole sci, di enti di gestione di aree protette.

La Valle d'Aosta possiede un complesso di norme, in parte già descritte, che - pur apparentemente dirette a regolare solo la chiusura temporanea degli esercizi in caso di pericoli di valanghe - consentono in realtà forme di gestione della sicurezza molto più articolate e complesse.

Una modalità semplice di gestione attiva della sicurezza nei comprensori sciistici è prevista dal combinato disposto degli articoli 4, comma 3, 8 e 9 della *LR 17.3.1992, n. 9, Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci*. Nei casi in cui esista un pericolo di valanghe il gestore della pista, ovvero su sua delega il direttore delle piste, è tenuto a disporre la chiusura previo parere - solo se possibile - della Commissione locale valanghe ⁴⁴. Quando questo provvedimento viene assunto, "nelle stazioni a valle degli impianti che costituiscono le principali linee di alimentazione dei comprensori destinati alla pratica dello sci di discesa e in prossimità degli accessi principali alle piste di fondo" è apposta una ben visibile tabella con l'indicazione della chiusura della pista ⁴⁵.

Interviene sul medesimo aspetto anche il *RR 22.4.1996, n. 2, Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), come modificata dalla legge regionale 26 marzo 1993, n. 15, con l'articolo 6 (Sicurezza delle piste)*. In particolare, per il comma 3, lettera a), il gestore delle piste, anche per il tramite del direttore di pista, deve "chiudere tutti gli accessi alle piste nelle quali, a causa delle condizioni ambientali e climatologiche, vengono a determinarsi temporanee condizioni di inagibilità o di pericolo di caduta di valanghe, provvedendo altresì a segnalarne la chiusura nei pannelli generali e settoriali delle piste esistenti collocati alle stazioni degli impianti" ⁴⁶.

E' opportuno osservare subito che quindi in Valle d'Aosta il direttore delle piste è la figura centrale responsabile nell'intero comprensorio sciistico di tutte le procedure per la tutela dai pericoli di valanghe (per cui risulta ovviamente sempre delegato dal gestore); in questa posizione il direttore delle piste assorbe quelle funzioni che in altre realtà dell'arco alpino italiano risultano attribuibili anche a soggetti potenzialmente diversi come i responsabili della sicurezza, i direttori delle operazioni di sicurezza, ecc.

Si è anche già ricordato che l'allegato A della *LR 9/1992*, relativo ai requisiti tecnici delle piste da sci oggetto del procedimento di classificazione, richiede che esse siano "dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità". I riferimenti ad un complesso di servizi che devono essere posti in opera dal gestore ⁴⁷ e a finalità generali di sicurezza - considerati insieme alle norme appena descritte - dimostrano come il legislatore regionale abbia aperto la strada anche a sistemi gestionali tecnologicamente avanzati (sempre affidati alla responsabilità del direttore delle piste) diversi dai controlli sul funzionamento temporaneo degli esercizi.

⁴⁴ Si sottolinea ancora una volta l'interesse e l'importanza di questa disposizione che - mentre non esclude un contributo anche sistematico della Commissione - letta dal punto di vista dell'esercente e del direttore delle piste permette una ampia e generale libertà di iniziativa nonchè decisioni rapide adatte alle situazioni di emergenza tipiche delle condizioni di pericolosità di valanghe.

⁴⁵ Per l'articolo 3, comma 4, del *RR n. 2/1996*, citato di seguito nel testo, "gli accessi alle piste sottoposte a chiusura, anche temporanea, devono essere sempre protetti per mezzo di palinatura incrociata o di altra idonea barriera trasversale estesa all'intera larghezza della pista e segnalati, dove occorre, mediante il relativo segnale di pericolo".

⁴⁶ Tra la segnaletica unificata su tutto il territorio regionale a decorrere dal 30 aprile 2000 i segnali di divieto comprendono anche indicazioni dirette a utenti che usano slittini.

⁴⁷ Evidentemente i servizi in questione devono essere indicati negli elaborati uniti alle domande di classificazione delle piste o presentati in eventuali procedimenti integrativi anche successivi.

Non sembra invece poter essere facilmente applicata anche come forma di gestione attiva della sicurezza dalle valanghe la previsione dell'articolo 46 della *LR 1.9.1997, n. 29, Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea*, comma 3, laddove attribuisce alla struttura regionale competente in materia di trasporti ⁴⁸ il potere di sospendere l'esercizio "qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità ..."; la norma sembra infatti soprattutto finalizzata a disciplinare fattispecie riguardanti la sicurezza tecnica e meccanica dell'esercizio.

Potrebbe risultare connesso ovvero essere applicato estensivamente anche alla tutela dalle valanghe (sulle piste per lo sci di fondo, in questo caso) il provvedimento previsto dall'articolo 6, comma 3, della *LR 31.12.1999, n. 45, Nuove norme in materia di concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo*: l'erogazione dei contributi per la gestione e la manutenzione delle piste può essere sospesa nei casi in cui diano risultato negativo gli accertamenti della struttura regionale competente sul normale funzionamento ovvero sull'effettiva praticabilità e battitura delle piste anche sotto il profilo della sicurezza e del mantenimento della segnaletica, di cui all'articolo 4 della *LR n. 9/1992* ⁴⁹.

Da quanto fin qui esposto non sembrerebbe emergere in modo diretto che le misure di gestione della sicurezza adottabili in caso di pericolo di valanghe secondo la normativa regionale possono consistere anche nella chiusura temporanea di impianti di risalita, in aggiunta alla prevista chiusura delle piste, o nell'applicazione agli impianti di risalita delle altre tipologie di misure individuate e pianificate. Ma il contesto in cui si svolgono le operazioni di messa in sicurezza e gli ampi richiami agli obiettivi complessivi di sicurezza non permettono di considerare separatamente tutela sulle piste e tutela sugli impianti.

Anche in Valle d'Aosta, del resto, misure di sicurezza di tipologie diverse (chiusura temporanea, distacchi artificiali e controllati di masse nevose instabili) sono applicabili agli impianti di risalita in virtù dei piani di gestione della sicurezza dalle valanghe previsti proprio per tutti gli impianti in condizioni di rischio dal *DM Infrastrutture e Trasporti 5.12.2003, n. 392, Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone* che, pur sottoposto alla imminente valutazione della Corte Costituzionale ⁵⁰, esercita attualmente gli effetti tipici di una normativa tecnica di livello statale ed è applicato positivamente in numerose Regioni ⁵¹.

⁴⁸ Si tratta presumibilmente dell'attuale Direzione grandi infrastrutture e impianti a fune.

⁴⁹ Si noti che attraverso il richiamo di quest'ultima disposizione viene espressamente richiamato anche l'articolo 8, comma 1, lettera e), della *LR n. 9/1992*, relativo al già descritto obbligo del gestore di chiudere la pista in caso di pericolo di valanghe.

⁵⁰ Per conflitti di attribuzione sollevati dalle Province autonome di Trento e Bolzano (cfr. i ricorsi n. 5 del 22.4.2004 e n. 6 del 26.4.2004, rispettivamente in G.U., I, n. 29 del 28.7.2004 e n. 30 del 4.8.2004, per i quali la udienza di discussione alla data del 22 settembre 2005 non risulta ancora fissata).

⁵¹ Si vedano in effetti le interessanti indicazioni contenute sul punto in alcune delibere valdostane di conclusione delle procedure di valutazione di compatibilità ambientale di progetti di impianti di risalita. Nella *DGR 16.5.2005, n. 1519, Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione nuova seggiovia 4 posti ad ammortamento fisso «Touriasse – Belvedere» in Comune di LA THUILE, proposto dalla Società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. con sede in Comune di LA THUILE* (BU n. 24 del 14.6.2005), la Giunta regionale esprime valutazione positiva tra l'altro con le seguenti condizioni: "che sia valutato il pericolo di valanga anche lungo il tracciato, in particolare nella tratta dal palo 5 al palo 9 e che sia eventualmente predisposto un piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanga al fine di stabilire le opere o le modalità, i mezzi e gli operatori necessari per la gestione del rischio valanga lungo il tracciato della linea funiviaria"; "gli elaborati progettuali devono dare

E' il caso di annotare, infine, che per gli impianti di risalita valdostani misure gestionali dei tipi descritti potrebbero discendere, oltre che dalla prassi e dall'applicazione estensiva delle norme annotate, anche dal valore di una prescrizione generale che in materia di gestione della sicurezza discende dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della *LR 18.1.2001, n. 5, Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*: "gli enti pubblici o privati proprietari di infrastrutture assicurano che l'utilizzo delle stesse non comporti situazioni di pericolo, vigilano affinché il loro utilizzo avvenga in sicurezza rispetto ai pericoli che possono derivare dal territorio circostante e realizzano tutti gli interventi necessari alla salvaguardia dell'opera, segnalano eventuali pericoli ed assumono tutte le iniziative ritenute necessarie per limitare il pericolo fino alla realizzazione di opere di protezione e definiscono piani di sicurezza e di pronto intervento in caso di emergenza".

La portata di questa ultima disposizione è tale da interessare anche le aree sciabili e da costituire un ulteriore fondamento normativo per l'adozione da parte dei gestori: a) di ogni tipologia di misura gestionale di sicurezza dalle valanghe astrattamente ammessa dall'ordinamento giuridico nazionale e regionale; b) di veri e propri strumenti di piano per la gestione della sicurezza nei comprensori sciistici, anche se attualmente non perfettamente identificati e regolati da disposizioni di legge regionali.

La vigilanza sull'osservanza delle norme della *LR n. 9/1992* e l'irrogazione delle sanzioni sono affidate alle forze di polizia, alla polizia municipale, al Corpo forestale valdostano e alla struttura regionale competente in materia di piste di sci (articolo 12, comma 1).

L'articolo 7 (Sci fuori pista e sci-alpinismo) della già citata *LR 15.11.2004, n. 27, Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34*, recita letteralmente al comma 1: "Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste di sci non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi o al di fuori delle aree e delle piste individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge e della l.r. 9/1992". La norma riprende ed amplia notevolmente quella introdotta dall'articolo 17 della *legge n. 363/2003*, comma 1, secondo cui l'irresponsabilità riguarda solo il

riscontro delle indicazioni operative riportate nella citata relazione di interferenza valanghiva, e devono essere definite, in fase esecutiva, le condizioni di resistenza dei sostegni, in rapporto anche all'eventuale effetto di trazione legato allo spostamento delle masse nevose, al fine di ottemperare alle prescrizioni dettate dall'art. 1 del D.M. 392/2003 sugli impianti di risalita a fune e le pressioni ammissibili per ciascuna area di fondazione dei sostegni, ai sensi del D.M. 11.03.1988". Nella *DGR 16.5.2005, n. 1520, Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di costruzione seggiovia quadriposto a collegamento permanente tra le località Ostafa – Colle Sarezza in Comune di AYAS, proposto dalla Società Monterosa S.p.A. con sede in Comune di AYAS* (BU n. 24 del 14.6.2005), la Giunta regionale esprime valutazione positiva tra l'altro con le seguenti condizioni: "in considerazione dell'utilizzo della struttura, si ribadisce che la fruizione del manufatto dovrà avvenire in condizioni di sicurezza nivo-valanghiva, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'art. 1 del D.M. 392/2003 sugli impianti di risalita a fune"; "si richiede che siano definiti, in fase di progettazione definitiva, le pressioni ammissibili per ciascuna area di fondazione dei sostegni, ai sensi del D.M. 11.03.88 e che sia valutato il pericolo di valanga lungo il tracciato, in particolare nella tratta adiacente al palo 5 ed al palo 6 e che sia predisposto un piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanga al fine di stabilire le opere di protezione passiva o le modalità, i mezzi e gli operatori necessari per la gestione del rischio valanga lungo il tracciato della linea funiviaria"; "nelle successive fasi progettuali e autorizzative, sarà necessario analizzare e valutare in maniera adeguata l'eventuale interazione del fenomeno valanghivo con i piloni n. 5 e 6, in quanto dagli elaborati sinora prodotti questo aspetto non risulta sufficientemente chiaro e approfondito".

concessionario e il gestore degli impianti di risalita per gli incidenti nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. Ma tali tipi di disposizioni potrebbero essere destinati a revisione se la gestione della sicurezza, da valanghe per esempio, fosse impostata non in relazione ai soli tracciati sciabili classificati ma in riferimento al complesso territoriale dei comprensori sciabili ed alle aree esterne che ne influenzano la sicurezza.

La realtà pratica regionale, almeno nelle sue esperienze principali, rispecchia effettivamente le possibilità offerte dal quadro giuridico sopra descritto.

In alcuni comprensori sciistici la gestione della sicurezza dalle valanghe, saldamente affidata al direttore delle piste, può riguardare omogeneamente sia i percorsi sciabili che gli impianti di risalita e non si limita alle chiusure temporanee degli esercizi ma si spinge fino ai distacchi artificiali sistematici tramite GAS-EX, AVAL-EX, CAT-EX e cariche esplosive rilasciate con varie procedure, si basa infine su forme di pianificazione (P.I.D.A.V., P.I.S.T.E.) elaborate anche in applicazione del *DM n. 392/2003* e comunque adattate o migliorate rispetto ad esperienze estere (soprattutto francesi) o italiane (soprattutto trentine)⁵².

Un primo esempio interessante di strumento di settore è il Piano di gestione del rischio valanghe (PGRV) del Comprensorio sciistico Monterosa Ski (aprile 2005) costituito: da una Relazione di inquadramento ambientale; da un piano di intervento per la sospensione temporanea degli esercizi (P.I.S.T.E.) e da un piano di intervento per il distacco artificiale di valanghe (P.I.D.A.V.) per il settore di Champoluc, sottosettori di Antagnod, di Sarezza e Bettaforca, il settore di Gressoney la Trinité, sottosettori di Bettaforca e Passo dei Salati, con relative schede tecniche⁵³.

Il P.I.S.T.E. identifica le zone a rischio di distacco, definisce le procedure e le soglie per definire le condizioni di stabilità e instabilità del manto nevoso, indica gli interventi per il ripristino della sicurezza anche in relazione a superfici sciabili raggiungibili in discesa dalla sommità degli impianti e "abituamente comprese nel termine generico di fuori pista"⁵⁴.

Il P.I.S.T.E. si suddivide in tre parti:

- Organigramma e mansionario del personale incaricato della gestione del rischio. Tutti gli interventi sono affidati alla responsabilità del "Direttore delle piste" o del suo sostituto (cui spettano le decisioni) e degli "Osservatori condizioni nivo-meteo" che rispettivamente devono possedere formazione professionale equivalente a

⁵² Un piano di intervento per il distacco artificiale di valanghe (PIDAV) è operativo nel comprensorio sciistico di Courmayeur ed è gestito dalla Società Funivie Monte Bianco. Un altro piano dovrebbe essere operativo nel comprensorio di Pila (dove funzionano dei CAT-EX).

⁵³ Il testo del Piano è stato messo a disposizione dalla Società di gestione Monterosa Ski e dal suo autore, Cap. Renato Cresta. Ogni riproduzione anche parziale di queste informazioni non può prescindere dalla citazione della fonte originaria.

⁵⁴ Va notato come in modo molto interessante questa indicazione superi - almeno nell'ambito della decisione volontaria del soggetto gestore - la limitazione di responsabilità affermata astrattamente dall'articolo 7 della citata *LR n. 27/2004*.

quella fornita dal Corso 2d e dal Corso 2a dell'AINEVA ⁵⁵. Sono ben delineati i compiti di entrambe le figure ⁵⁶.

- Piano di monitoraggio, finalizzato alla rilevazione immediata di tutte le "condizioni nivo-meteorologiche suscettibili di evoluzione verso situazioni di pericolo" e al controllo costante delle condizioni del manto nevoso. Stabilito il metodo per individuare un manto nevoso di riferimento il piano prescrive: osservazioni quotidiane delle condizioni nivo-meteorologiche (modello 1 AINEVA), degli effetti di trasporto eolico, quotidiane dei movimenti del manto nevoso, osservazioni settimanali delle condizioni di stabilità (stratigrafie e prove penetrometriche), test di stabilità quando necessario. E' proposta una utile tabella di relazioni tra eventi meteorologici, parametri da considerare, effetti.
- Piano delle procedure, che prescrive le analisi necessarie per decidere gli interventi di ripristino della sicurezza (analisi dei Bollettini Valanghe emessi dalla Regione Valle d'Aosta, rilevazione della situazione locale dalle stazioni di rilevamento e monitoraggio stabilite, rilevazione delle valanghe osservate, registrazione dei dati nivometeorologici e relativa trascrizione dei dati sui modelli AINEVA, valutazione delle condizioni di stabilità o instabilità da parte del Direttore delle piste, chiusura eventuale degli impianti e delle piste con o senza distacchi artificiali decisi dal Direttore delle piste in esecuzione del P.I.D.A.V., analisi dell'evoluzione della situazione, valutazione dei risultati degli eventuali tiri, decisione di riapertura). Una apposita sezione è dedicata alle soglie di allarme: nonostante le incertezze dovute alla mancanza di una serie continua e sistematica di misurazioni e nonostante il richiamo al compito del Direttore delle piste a proposito della "correlazione tra le altezze rilevate ed eventuali fenomeni valanghivi osservati sul territorio, anche in zone non considerate" dal piano, viene definita per ogni sito valanghivo (nelle apposite schede) una altezza di allerta anche "Sulla base dell'esperienza del personale addetto al distacco".

Il P.I.D.A.V. ⁵⁷ definisce in sintesi le zone del comprensorio interessate dalle operazioni di tiro e di distacco, scorrimento ed arresto delle masse nevose instabili, le figure incaricate delle operazioni e le loro funzioni, le modalità tecniche delle operazioni (uso di esplosivi convenzionali o di installazioni fisse di esploditori a base di

⁵⁵ E' il caso di osservare che i corsi AINEVA sono sostanzialmente considerati non come corsi legalmente abilitanti a professioni regolamentate ma, giustamente, come corsi di formazione professionale qualificata; il concetto è comunque meglio espresso in riferimento al Direttore delle piste che all'Osservatore nivo-meteo per il quale è richiesto, con qualche minor precisione, che abbia conseguito la qualifica di Osservatore nivologico del corso AINEVA.

⁵⁶ Il Direttore delle piste in particolare: verifica le condizioni di stabilità del manto nevoso, segue le situazioni di allarme, decide la chiusura di piste ed impianti se mancano le condizioni di sicurezza, vigila sulla effettiva chiusura degli impianti e delle piste (con la relativa segnaletica) e sulla presenza di sciatori impegnati in percorsi fuori pista, decide gli eventuali interventi di distacco artificiale conformemente al P.I.D.A.V., controlla il rispetto delle misure di sicurezza adottate, avvia le misure di soccorso in caso di incidente, decide la riapertura di piste e impianti a sicurezza ripristinata. L'Osservatore nivo-meteo in particolare: svolge le osservazioni giornaliere e periodiche (comprese quelle sulle aste nivometriche prossime alle zone di distacco) trascrivendo i dati sull'apposito modello, tiene sotto osservazione i versanti sovrastanti le piste di sci per rilevare eventuali distacchi e altri indizi di instabilità del manto nevoso, ove disponibile "si avvale di specifico programma informatico per determinare il livello di stabilità-instabilità del manto nevoso", informa quotidianamente il Direttore delle piste sulle proprie osservazioni e valutazioni.

⁵⁷ Il PIDAV già operante è stato sostituito da questo piano in occasione della realizzazione di due nuovi impianti di risalita in zona Crest (Champoluc, sottosettore di Sarezza) che entreranno in esercizio fin dalla stagione 2005-2006.

miscele gassose ⁵⁸), le procedure per il personale incaricato delle operazioni di distacco, le misure di sicurezza per gli operatori e per i terzi.

Il P.I.D.A.V. contiene alcune parti speciali:

- Organigramma e mansionario del personale specializzato. La struttura operativa è composta dal Direttore delle piste, dalla squadra di artificieri e dalla squadra di sorveglianza. Al Direttore delle piste (o al suo sostituto) compete: decidere l'intervento di distacco artificiale nelle condizioni opportune; vigilare sui compiti del personale operativo verificandone anche la formazione professionale; avviare le procedure di tiro; curare il rifornimento dell'esplosivo; formare le squadre artificieri e definire le zone di intervento; disporre la chiusura degli impianti e delle piste interessati dalle operazioni; vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza per gli operatori e per la conservazione, il trasporto e la preparazione delle cariche esplosive e degli inneschi ⁵⁹; vigilare sulla effettiva chiusura di impianti e in zona di operazioni servendosi della squadra di sorveglianza; predisporre le misure di soccorso in caso di incidente; effettuare operazioni di controllo standardizzate prima dei tiri; controllare dopo i tiri la effettiva distruzione degli esplosivi avariati o non utilizzati ovvero la relativa restituzione o deposito nella riserretta. Ogni squadra artificieri deve essere guidata da un fochino che: verifica la dotazione di sicurezza e il funzionamento delle apparecchiature dei componenti la squadra; prende in carico esplosivi e artifici di tiro distribuendoli poi per il trasporto; prepara le smorze e le cariche (incarico a lui esclusivamente riservato); effettua il tiro; riferisce sui risultati e sugli eventuali malfunzionamenti. Il Capo squadra sorveglianza: verifica che tutti i componenti abbiano apparecchiature per ricerca in valanga; chiude gli impianti e le piste interessati alle operazioni transennandole e collocando l'apposita segnaletica; verifica l'assenza di persone dalle zone interessate dalle operazioni (personale addetto agli impianti, sciatori lungo piste di sci, escursionisti) e ne informa il Direttore delle piste.
- Misure di sicurezza e di vigilanza con prescrizioni su: trasporto e manipolazione delle sostanze esplosive, avvicinamento al luogo di intervento (punto di tiro), collegamenti, sicurezza degli utenti di impianti e piste, sorveglianza degli accessi alla zona interdotta e relativi compiti degli addetti, misure di sicurezza degli artificieri (distribuzione degli esplosivi e tecniche di trasporto, quantità di esplosivo e tecniche di applicazione, tiro con apparecchiature a miscela di gas, distruzione degli esplosivi inutilizzati o sospetti, utilizzo di apparati radio ricetrasmittenti e telefoni cellulari, disposizioni per i casi di mancata esplosione).
- Disposizioni finali in materia di conclusione delle operazioni, gestione di eventuali casi di mancato distacco, valutazioni prima della riapertura.

Il P.I.S.T.E. e il P.I.D.A.V. come già accennato rinviano alle singole Schede tecniche di sito valanghivo in cui vengono individuati rispettivamente in riferimento al primo e al secondo: a) denominazione della valanga e della pista interessata, fattori predisponenti, superfici e strutture interessate, altezza della neve di allerta; b) altezza massima della neve per il distacco artificiale, modalità di accesso degli operatori, tecnica di distacco, ricovero degli operatori, tipo di carica, quantità di esplosivo, chiusura degli accessi.

⁵⁸ E' previsto che gli esplosivi siano messi in opera tramite lancio a mano, scivolamento lungo il pendio, deposizione nel punto di tiro (demolizione di cornici), calata lungo filo a sbalzo, carica su palina, calata da elicottero. Inoltre sono previsti sistemi di distacco tipo Gazex ed Avalhex.

⁵⁹ In particolare deve essere garantito che ogni squadra sia capeggiata esclusivamente da un fochino e che in caso di trasporto esplosivi con impianti di risalita o battipista "non sia ammesso l'imbarco contemporaneo di personale non autorizzato".

Un secondo esempio di notevole interesse è il progetto di "Piano di gestione del rischio valanghe del Comprensorio sciistico Monterosa Ski, Settore Piramide Vincent, Valloni di Indren e di Bors", 30 aprile 2005⁶⁰. Il Piano riguarda un'area valdostana (Vallone di Indren, l'area più importante dal punto di vista del traffico su aree sciabili e della partenza per itinerari escursionistici) e un'area piemontese (Vallone di Bors, che accoglierebbe in particolare l'impianto di risalita di Cresta Rossa). Il progetto ha tuttavia incontrato in Piemonte serie difficoltà ed è stato respinto in sede di approvazione dalla competente Conferenza di servizi⁶¹. Dal punto di vista amministrativo (a fine ottobre 2005) anche la realizzazione delle nuove aree sciabili in Valle d'Aosta è sospesa.

L'interesse del progetto di Piano resta comunque inalterato e sta soprattutto nel fatto che si tratta di uno strumento di gestione rivolto a garantire la sicurezza di utenti di piste da sci situate a quote molto alte (l'impianto di risalita arriverebbe a 3.660 m.) ed esposte a valanghe che possono interessare la stessa stazione a monte con TR 60 anni. Oltre a un inquadramento generale e a una descrizione ambientale (che comprende anche l'analisi dei fenomeni valanghivi) il progetto di Piano si compone di due elaborati:

il P.I.S.T.E. (Piano di intervento per la sospensione temporanea dell'esercizio), che si articola in Organigramma e mansionario del personale incaricato⁶², Piano di monitoraggio⁶³, Piano delle procedure⁶⁴;

il P.I.D.A.V. (Piano di distacco artificiale delle valanghe) che prevede l'uso di esplosivi rilasciati a mano o da elicottero e il tiro con apparecchiature a miscela di gas, con punti di sparo e altri parametri strategici⁶⁵ definiti in singole schede tecniche per ciascun sito valanghivo interessato. Il PIDAV si articola in una parte generale, nel

⁶⁰ Il testo del Piano è stato messo a disposizione dalla Società di gestione Monterosa Ski e dal suo autore, Cap. Renato Cresta. Ogni riproduzione anche parziale di queste informazioni non può prescindere dalla citazione della fonte originaria.

⁶¹ E ciò nonostante il contestuale assenso della Giunta regionale alla concessione di impianto, che come noto è provvedimento diverso dall'approvazione del relativo progetto; cfr. la *DGR 7.6.2005, n. 18-198, Parere favorevole condizionato per il rilascio della Concessione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto funiviario, funivia funifor a "va e vieni", denominato "Passo dei Salati - Cresta Rossa" (m 2977-3659 s.l.m.) nei Comuni di Alagna Valsesia (VC) e Gressoney La Trinita' (AO). Richiedente la Società Monterosa S.p.A.* (in B.U. del Piemonte n. 33 del 18.8.2005).

⁶² La responsabilità per l'organizzazione e la decisione delle misure di sospensione e di riapertura spetta al Direttore delle piste (i cui compiti sono indicati in modo completo) o al suo sostituto, coadiuvato dalle attività di rilevazione, vigilanza e valutazione di osservatori delle condizioni nivometeorologiche (in possesso della qualifica di "Osservatore nivologico" conseguita con il superamento del corso 2A AINEVA). Si sottolinea a margine che l'articolazione dei compiti (relativi al PISTE e al PIDAV) spettanti al Direttore delle piste è del tutto conforme alla normativa regionale. E' noto peraltro che nel comprensorio sciistico Monterosa Ski esistono addirittura Direttori delle piste per ciascuna zona sciabile, guidati da un coordinatore. Nella normativa regionale non si trovano invece accenni espliciti alla figura e al ruolo di "osservatore delle condizioni nivometeorologiche" o di "osservatore nivologico".

⁶³ Il monitoraggio si risolve in sostanza nel controllo delle condizioni del manto nevoso (che non è possibile monitorare nelle zone di potenziale distacco) mediante: a) osservazioni e rilevamenti in zone rappresentative con strumentazione adeguata; b) verifica dell'altezza delle precipitazioni nevose e analisi dell'altezza di allerta (nuovi apporti per precipitazione o trasporto eolico) definita poi per ciascun sito valanghivo in funzione di vari parametri; c) definizione di una soglia tendenziale di sospensione dell'esercizio, sempre su decisione del Direttore delle piste.

⁶⁴ Prevede in sintesi l'acquisizione dei Bollettini valanghe della Valle d'Aosta e del Piemonte; la rilevazione della situazione locale; l'osservazione di fenomeni valanghivi; una fase di previsione affidata al Direttore delle piste; la registrazione dei dati nivometeorologici; la chiusura di impianti e piste; gli interventi di distacco artificiale decisi dal Direttore delle piste in applicazione del PIDAV (cfr. di seguito); la riapertura al pubblico.

⁶⁵ Limiti altezze neve, modalità di accesso del personale, tecnica specifica da adottare, quantità di esplosivo, ricovero del personale, elenco accessi da chiudere.

Mansionario del personale incaricato ⁶⁶, nelle Misure di sicurezza ⁶⁷, nelle Disposizioni finali ⁶⁸.

1.8 *Compiti di soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza dalle valanghe nei comprensori per gli sport invernali*

Le funzioni e le responsabilità messe in evidenza in questo paragrafo non sono esaustive e non rappresentano quelle in assoluto più importanti attribuite ai soggetti presi in considerazione ma sono quelle che direttamente o indirettamente appaiono attinenti al tema di questa ricerca.

Riprendendo quanto già esposto in altri paragrafi si propone uno schema riassuntivo che descrive compiti e responsabilità significative degli amministratori pubblici e degli operatori economici o loro ausiliari ed incaricati in materia di sicurezza dalle valanghe nell'ambito di tutti i percorsi innevati gestiti previsti dalla legislazione della Regione Valle d'Aosta nei comprensori per gli sport invernali ⁶⁹.

Compiti e responsabilità dei Servizi regionali

Il riassunto dei compiti delle strutture regionali di seguito proposto: a) riguarda le sole funzioni principali limitatamente alla sicurezza dalle valanghe nelle aree per gli sport invernali; b) ha scopo di sintesi informativa di massima e non è perciò necessariamente completo; c) tende a tracciare profili generali di tipologie di funzioni quali derivano dalle fonti regionali disponibili in materia di organizzazione degli apparati amministrativi e quindi non vuole riprendere la somma dei singoli compiti descritti ed analizzati nelle altre parti di questa scheda analitica.

⁶⁶ Si tratta dei compiti del Direttore delle piste o del suo sostituto (sorveglianza sul personale, decisione di avvio delle procedure di tiro, sorveglianza sul rispetto delle misure di sicurezza relative agli operatori, all'uso degli esplosivi, allo sgombero delle zone interessate), dei componenti delle squadre artificieri (ciascuna guidata da un fochino), dei componenti delle squadre di sorveglianza (chiusura e verifica di chiusura delle piste e delle zone interessate, controllo su assenza di sciatori lungo le piste, verifica presenza escursionisti). Con il *Decreto del Presidente della Regione 1.8.2005, n. 436, in B.U. n. 33 del 16.8.2005*, è stata di recente delegata a funzionari regionali la firma degli atti previsti dal *DPR 19.3.1956, n. 302 (Licenza per esercitare il mestiere di fochino)*.

⁶⁷ Riguardano le modalità di avvicinamento al sito di intervento, i collegamenti, la chiusura di impianti e piste, la sorveglianza degli accessi alla zona interdotta tramite le squadre di sorveglianza, le misure di sicurezza a favore degli artificieri.

⁶⁸ In particolare si tratta di prescrizioni a proposito; della conclusione delle operazioni di distacco (a seguito delle quali il Direttore delle piste decide la riapertura di impianti e piste); dei criteri per la riapertura; del caso di tiro con mancato distacco.

⁶⁹ Le responsabilità degli utenti sono considerate nel paragrafo 1.9. Si ricorda che la recente *LR 12.3.2002, n. 1, Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15 e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali, Allegato A*, riassume i compiti della Regione nell'ambito delle materie previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Alcuni di questi rilevano ai fini di questa scheda: definizione, valutazione e programmazione delle azioni e delle norme di uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo rispetto alle situazioni di rischio idrogeologico che possono interessare il territorio regionale; gestione delle normative regionali in materia di piste di sci; concessione di contributi e finanziamenti nel settore degli impianti di trasporto a fune e delle infrastrutture connesse; gestione delle normative regionali e statali in materia di concessioni, autorizzazioni e controlli di sicurezza sugli impianti di trasporto a fune.

La *DGR 17.7.2003, n. 2737*, ha individuato e definito la nuova articolazione della macro struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale. Successivamente è stata emanata la *DGR 29.7.2003, n. 2858, Definizione delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione della d.g.r. n. 2737 del 14/07/2003 - graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e criteri per il conferimento dei relativi incarichi*⁷⁰ che tra l'altro individua l'articolazione delle strutture di primo, secondo e terzo livello e definisce la struttura organizzativa dei servizi della Giunta regionale e le relative competenze.

Una sintesi delle due deliberazioni, per le parti che qui più rilevano, offre le seguenti indicazioni sulle competenze generali degli Assessorati e sui compiti specifici di singole strutture articolate gerarchicamente in Dipartimenti, Direzioni e Servizi:

ASSESSORATO AGRICOLTURA, RISORSE NATURALI E PROTEZIONE CIVILE

c) attività di protezione civile e di servizio antincendio e di soccorso

Dipartimento risorse naturali, corpo forestale, protezione civile e antincendio

coordina e controlla le funzioni connesse alla protezione civile

Direzione protezione civile

provvede alla pianificazione dell'emergenza

Servizio interventi operativi

coordina le componenti della protezione civile nell'attuazione degli interventi di competenza;

garantisce l'operatività dell'ufficio meteorologico curando la realizzazione e la gestione di reti di rilevamento ed elaborazione dei parametri meteorologici.

ASSESSORATO TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE

a) attività finalizzate alla programmazione urbanistica, all'assetto del territorio e alla difesa del suolo; b) attività finalizzate alla tutela dell'ambiente, ivi compresa la sorveglianza sull'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, e alla gestione delle risorse idriche; c) attività finalizzate alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere pubbliche.

Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche

cura la gestione e lo sviluppo del Centro funzionale finalizzato alla previsione dei rischi idrogeologici, provvedendo all'emissione e all'aggiornamento in corso di evento del bollettino di allertamento per rischio idrogeologico e per rischio valanghe con la collaborazione delle competenti strutture tecniche del Dipartimento;

provvede alla realizzazione, alla gestione, all'ampliamento e all'aggiornamento della rete di monitoraggio meteo-idrogeologico, nivologico e idraulico ... con la collaborazione delle competenti strutture tecniche del Dipartimento e dell'ARPA.

Direzione assetto del territorio e risorse idriche

collabora ... nella verifica delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico proposte dai Comuni in applicazione della normativa regionale in materia di aree inedificabili per rischio idrogeologico;

collabora ... nell'applicazione della normativa regionale in materia di delocalizzazione di immobili e di infrastrutture dalle aree a rischio idrogeologico.

Servizio sistemazioni idrauliche e dei dissesti di versante

gestisce e garantisce tutte le attività strutturali relative alla protezione del territorio regionale ... dal rischio valanghe;

⁷⁰ Quest'ultima è stata poi modificata dalla *DGR 17.11.2003, n. 4331, Revisione delle strutture organizzative dirigenziali dell'ufficio di gabinetto, del dipartimento industria, artigianato ed energia e del dipartimento cultura a modificazione della deliberazione della giunta regionale n. 2858/2003* per parti che qui non interessano.

provvede alla definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti dalle valanghe ... ;
 provvede alla definizione di nuovi sistemi di difesa e/o controllo ... dell'evoluzione dei fenomeni valanghivi ...;
 garantisce lo svolgimento di tutte le attività tecniche ed amministrative connesse con la progettazione, l'esecuzione, la direzione e l'assistenza lavori ed il collaudo degli interventi di protezione dalle valanghe.

Direzione prevenzione dei rischi idrogeologici

organizza e gestisce le attività tecniche ed amministrative di verifica delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico proposte dai Comuni in applicazione della normativa regionale in materia di aree inedificabili per rischio idrogeologico (valanghe, frane, inondazioni);
 organizza e gestisce le attività tecniche ed amministrative connesse all'applicazione della normativa regionale in materia di delocalizzazione di immobili e di infrastrutture dalle aree a rischio idrogeologico;
 collabora all'emissione del bollettino di allertamento per rischio idrogeologico e per rischio valanghe.

ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO, TRASPORTI E AFFARI EUROPEI

a) politiche di promozione e di sviluppo del turismo, ivi comprese le attività terziarie ad esso collegate, tra le quali il commercio, i trasporti, gli impianti a fune e le infrastrutture sciistiche.

Dipartimento trasporti e infrastrutture sportive

coordina le attività di riorganizzazione del settore impianti a fune

Direzione grandi infrastrutture e impianti a fune

programma, gestisce e controlla gli interventi per la riorganizzazione del settore delle infrastrutture funiviarie e per lo sci;
 partecipa all'elaborazione e all'attuazione degli accordi di programma per la realizzazione di nuove infrastrutture funiviarie ...;
 amministra gli interventi di sostegno al settore impianti a fune.

Servizio infrastrutture funiviarie

rilascia le concessioni in materia di impianti funiviari;
 gestisce gli aspetti tecnico-amministrativi relativi alla sicurezza del trasporto funiviario.

Compiti e responsabilità degli esercenti di impianti e piste

Secondo l'articolo 8 della *LR 17.3.1992, n. 9, Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci*, i gestori delle piste sono tenuti tra l'altro: a garantire agibilità e manutenzione delle piste; ad assicurare sistemazione e manutenzione della segnaletica delle piste ⁷¹, tra cui si ricordano le tabelle che nelle stazioni a valle degli impianti principali avvertono della eventuale chiusura della pista per pericolo di valanghe; alla generale responsabilità organizzativa e gestionale ad organizzare e far funzionare il servizio di soccorso sulle piste di sci; a nominare il direttore delle piste; a chiudere le piste in caso di pericolo di valanghe, su segnalazione del direttore delle piste e se possibile previo parere della Commissione locale valanghe ⁷².

⁷¹ Sui contenuti e gli aspetti tecnici della segnaletica vedi ora il *Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20.12.2005, Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate* (in GU n. 299 del 24.12.2005).

⁷² Si noti che tale obbligo è caratterizzato da autonomia ed è posto direttamente a carico del gestore senza necessariamente dipendere dall'esercizio di altri poteri da parte di altri organi (la Commissione locale valanghe, il Sindaco con i provvedimenti urgenti per la pubblica incolumità). Si ricorda che per l'articolo 11, comma 2 bis, al gestore non sono imputabili responsabilità per "danni occorsi a coloro che

Il servizio di soccorso - finanziato dalla Regione - ed i relativi obblighi dei gestori delle piste sono poi diffusamente disciplinati dalla *LR 15.1.1997, n. 2, Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione*, che però non offre elementi rilevanti per quanto attiene alla problematica della sicurezza dalle valanghe, se si escludono gli scarsi accenni ad alcuni dei compiti dei soccorritori (cfr. di seguito) ⁷³.

Non offre indicazioni di interesse per questa scheda neppure la recente *LR 19.5.2005, n. 9, Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo* (in BU n. 23 del 7.6.2005), come modificata dall'articolo 42 della *LR 5.12.2005, n. 31. Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni*.

Compiti e responsabilità degli addetti agli esercizi

Dalla lettura della più volte citata *DGR n. 1280/1999*, punto 2) (Modalità successive al rilascio della concessione) emerge che - in applicazione delle normative statali - il concessionario nomina i responsabili dell'impianto e cioè: 1) il direttore di esercizio o responsabile di esercizio; 2) il capo servizio o assistente tecnico. Le funzioni di queste figure sono quelle stabilite dal *DPR n. 753/1980* e dai DM che ne lo attuano.

L'articolo 9 della *LR n. 9/1992* disciplina anche la figura del direttore delle piste ⁷⁴, nominato dal gestore, con i compiti principali di: a) coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle piste; b) coordinare il servizio di soccorso sulle piste; c) segnalare immediatamente al gestore condizioni di pericolosità per valanghe, cattiva agibilità, pericolo atipico; d) svolgere su eventuale delega compiti propri del gestore (cfr. il paragrafo precedente).

L'articolo 3 della citata *LR 15.1.1997, n. 2, Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione*, elenca i requisiti personali e professionali che il direttore delle piste deve possedere ma non presenta elementi di interesse dal punto di vista della sicurezza dalle valanghe. L'articolo 4 che istituisce la figura del *pisteur-secouriste*, o soccorritore, contiene invece un accenno abbastanza marginale anche a funzioni di questo addetto nel campo della sicurezza dalle valanghe, nel senso che può essere chiamato a svolgere mansioni anche in relazione "al servizio di apertura e chiusura delle piste ed all'informazione alla clientela" ⁷⁵.

transitano sulle piste di sci dopo l'orario di chiusura e prima dell'orario di apertura"; è tuttavia da ritenere che in tale intervallo di tempo il gestore non sia esentato dal mantenere chiuse le piste - ove occorra - né ovviamente dall'installare e mantenere in efficienza le eventuali tabelle di chiusura per valanghe.

⁷³ Non aggiungono nulla di sostanziale le disposizioni transitorie e finanziarie sul servizio di soccorso contenute nella *L.R. 15.12.2000, n. 34, Integrazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste da sci della Regione)*, già modificata dalla *legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste da sci)*, già modificata dalla *legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39*.

⁷⁴ E' quindi possibile che un solo soggetto si occupi di più piste.

⁷⁵ Qualche richiamo di maggior peso alla problematica delle valanghe dovrebbe tuttavia trovarsi nelle delibere di Giunta che stabiliscono le materie ed i programmi didattici dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale cui direttori di piste e *pisteur-secouristes* sono tenuti a partecipare ai sensi degli articoli 7 e 8 della *LR n. 2/1997*. L'articolo 36, comma 6, della *LR 5.12.2005, n. 31. Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni* ha rinviato al 2006 lo svolgimento di questi corsi di aggiornamento professionale inizialmente previsti nel corso del 2005; e ha stabilito che "Fino all'avvenuta partecipazione al corso di aggiornamento, i soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di *pisteur-secouriste*, tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento nel corso dell'anno 2005, conservano l'abilitazione all'esercizio della professione".

Compiti e responsabilità di professionisti della montagna

Rispetto a quanto osservato in altre legislazioni regionali o provinciali la legge valdostana sulla disciplina della professione di guida (*LR 7.3.1997, n. 7, Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta*) non cita direttamente la problematica e l'acquisizione dell'esperienza in materia di valanghe né tra gli argomenti dei corsi di abilitazione tecnica e di aggiornamento (che sono solo richiamati genericamente negli articoli 11, 12 e 17) né tra i doveri della guida (per i quali si intende implicito il richiamo alla normativa della legge nazionale).

Sul punto può forse offrire qualche spunto di maggior interesse la *LR 11.8.1975, n. 39, Ordinamento delle guide e delle aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta* [ora abrogata dall'articolo 30 della *LR n. 7/1997*, ad eccezione degli articoli 11 e 18, secondo comma, lettera b)] la quale ha istituito appunto nell'articolo 11 il "Soccorso Alpino Valdostano" che tra l'altro: a) partecipa alle attività regionali di protezione civile; b) concorre alla predisposizione ed attuazione degli interventi di soccorso e di prima assistenza, atti a fronteggiare situazioni di emergenza in montagna; organizza un servizio di pronto intervento tecnico, sanitario e di ascolto radio - telefonico ininterrotto presso il centro operativo regionale della protezione civile.

Contrariamente a quanto avviene per le guide alpine, la *LR 31.12.1999, n. 44, Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1 dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74*⁷⁶, offre nell'articolo 8 qualche indicazione sui contenuti dei corsi di formazione per conseguire l'abilitazione tecnica. Tra gli insegnamenti dei corsi sono compresi anche i pericoli della montagna, l'impiantistica funiviaria, diritti doveri e responsabilità del maestro di sci; ma non sono riscontrabili elementi specifici in materia di sicurezza dalle valanghe. Quanto ai doveri dei maestri, a parte la consueta citazione del dovere di "collaborare alle operazioni di soccorso di chiunque si trovi in difficoltà" sono sostanzialmente richiamate le norme della *legge nazionale n. 81/1991*. All'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS) è invece richiesto (articolo 27) anche di promuovere intese tra la stessa Associazione medesima, le scuole locali di sci, le organizzazioni turistiche locali ed i gestori di impianti di trasporto a fune allo scopo di definire "le forme più opportune di reciproca collaborazione per l'organizzazione delle attività di soccorso in caso di emergenza sugli impianti e sulle piste e in occasione di calamità naturali".

1.9 *Le norme sui comportamenti degli utenti*

Secondo l'articolo 11 (Comportamento dello sciatore e accessi di servizio) della *LR n. 9/1992* ogni sciatore:

- "è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita"⁷⁷;

⁷⁶ La legge è stata recentemente modificata ed integrata, per aspetti non molto attinenti a quelli qui trattati, dalla *LR 17.3.2005, n. 6, Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74, in BU n. 14 del 5.4.2005.*

⁷⁷ Come quelle analoghe vigenti in altre Regioni e Province autonome dell'arco alpino, la norma sottolinea in sostanza che le eventuali tabelle con le indicazioni di pista chiusa ovvero accesso/transito vietato per pericolo di valanghe non sono solo segnalazioni informative ma vere e proprie obbligazioni a carico degli utenti, poste per la tutela della loro e dell'altrui incolumità (ad esempio, quella di altri sciatori a valle o di

- "deve ... comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, uniformandosi al disposto di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 22 aprile 1996, n. 2".

Tale ultimo articolo integra le regole generali appena descritte e precisa che lo sciatore deve tra l'altro adeguare la propria andatura alle condizioni ambientali, rispettare la segnaletica e non alterarla, "evitare di raggiungere piste attraversando zone non aperte alla pratica dello sci" ⁷⁸.

1.10 La sicurezza dalle valanghe su percorsi innevati gestiti non classificati come piste da sci

Non sono state rilevate disposizioni regionali che permettano di isolare definizioni o regole particolari su percorsi che siano chiaramente diversi dai percorsi gestiti classificabili come piste di sci o di fondo e nello stesso tempo siano oggetto di qualche forma di gestione continuativa (segnalazione di direzione o destinazione, battitura anche discontinua, allerta per eventuale pericolo di valanghe, ecc.). L'uso saltuario in qualche norma dell'espressione "itinerario sciistico", per esempio, non è abbastanza specifica per offrire basi per elaborazioni o interpretazioni estensive allo scopo di applicare ad altre fattispecie la disciplina della sicurezza dalla valanghe stabilita per le piste di sci di discesa o di fondo.

1.11 Le indicazioni più significative desunte dalla legislazione esaminata

Sembra di notevole interesse la scelta di trattare il comprensorio sciistico come entità territoriale omogenea cui dedicare una apposita perimetrazione cartografica e di cui gestire in modo centralizzato ed unitario molte categorie di informazioni, comprese quelle sulle strutture funzionalmente connesse agli impianti e alle piste.

Rilevante e rara attenzione viene dedicata alle piste per la pratica dello sci di fondo (cfr. la *LR 31.12.1999, n. 45, Nuove norme in materia di concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo*).

Utile per semplificare responsabilità e procedure è la disposizione dell'articolo 3 della *LR n. 9/1992* secondo cui il provvedimento di classificazione di una pista di discesa può essere richiesto soltanto dal gestore degli impianti di trasporto a fune posti a servizio della pista stessa (analogamente, la classificazione di una pista di fondo può essere richiesta soltanto dal soggetto che ne assicura manutenzione e battitura).

La tutela di utenti, operatori e beni dalle valanghe risulta un obiettivo apertamente dichiarato nella gestione dei comprensori sciistici pur in assenza di un rinvio sistematico alle metodologie di punta da parte delle previsioni delle leggi regionali.

potenziali soccorritori), la cui violazione costituisce fatto illecito sanzionabile e origine di possibili responsabilità civili.

⁷⁸ Questa specifica disposizione potrebbe essere interpretata ed applicata come un vero e proprio divieto generalizzato dello sci fuori pista all'interno dei comprensori sciistici. E che si cerchi di confinare l'esercizio dello sci unicamente nell'ambito delle piste appare confermato dalla sia pur ermetica indicazione del comma 1 dell'articolo 7 del *RR n. 2/1996*: "La sicurezza dello sciatore deve intendersi compresa entro limiti ottimali, in rapporto all'attività sportiva esercitata, se lo stesso pratica lo sci nell'ambito delle piste regolarmente aperte al transito".

L'apparato normativo specifico che nella pratica presiede alla gestione attiva della sicurezza nelle aree destinate agli sport invernali mostra apparentemente qualche ritardo di assetto organico. Le misure cautelari formalmente espresse e standardizzate sono circoscritte alla limitazione o al blocco della circolazione degli utenti sulle piste dei comprensori in caso di pericolo; peraltro simili vincoli eventuali non sembrano in teoria estesi anche al funzionamento degli impianti di risalita.

Le Commissioni locali valanghe esprimono i propri pareri tecnici sulla sicurezza dell'esercizio delle piste di sci e di fondo su richiesta del direttore delle piste o di propria iniziativa se ritenuto opportuno; tali pareri non sono né obbligatori né vincolanti (probabilmente allo scopo di accelerare gli interventi operatori dei gestori) e nello stesso tempo l'attività delle Commissioni non è espressamente finalizzata anche ad assistere eventuali ordinanze di urgenza del Sindaco competente.

I fatti, peraltro, mostrano che esistono e progrediscono in alcuni comprensori per gli sport invernali della Valle d'Aosta approcci moderni come: la gestione della sicurezza impostata con misure differenziate secondo le esigenze e le caratteristiche del territorio; l'articolazione degli interventi in un ventaglio ampio che va dalle chiusure temporanee ai distacchi artificiali con metodi diversi (rilascio di cariche a mano, GAS-EX, AVAL-EX, rilascio di esplosivi da elicottero anche con utilizzo della c.d. carica Vassale); l'inquadramento delle misure gestionali all'interno di strumenti di piano sia pure non ancora esattamente regolati da disposizioni regionali. Tali attività trovano anche una sufficiente copertura normativa nei requisiti tecnici richiesti alle piste da sci, nei compiti di sicurezza attribuiti ai direttori delle piste nelle recenti disposizioni generali di protezione civile.

La normativa urbanistica sulla tutela dell'intero territorio regionale dalle valanghe pone nelle tre tipologie di aree a rischio per valanghe vincoli differenziati che divengono particolarmente penetranti nelle aree ad elevato rischio. Ma ciò che qualifica particolarmente la disciplina delle zone valangose in Valle d'Aosta - così come in poche altre realtà istituzionali dell'arco alpino italiano - sono le metodologie scientifiche complesse di delimitazione e perimetrazione di quelle a diverso grado di pericolosità, in funzione della frequenza e dell'intensità della valanga attesa.

Parte 2 Usi del territorio e sicurezza dalle valanghe in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta le aree per gli sport invernali non sono oggetto in quanto tali di normativa urbanistica con finalità di tutela dalle valanghe. Questa tutela è invece assicurata alla generalità del territorio valanghivo da un importante sistema di disposizioni che fa sostanzialmente perno: da una parte sulle specificazioni, eventualmente anche più restrittive, del piano territoriale paesistico e degli strumenti comunali di gestione del territorio; dall'altra su vincoli opportunamente standardizzati.

Secondo la *LR 6.4.1998, n. 11, Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*, articoli 2-4, l'attività della Regione e dei Comuni per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze è coordinata dal piano territoriale paesistico (PTP)⁷⁹ che: a) si applica senza esclusioni all'intero territorio regionale; b) è piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali (ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 1 bis della *legge n. 431/1985* e s.m.i.); c) assolve le funzioni del piano territoriale di coordinamento provinciale.

Nell'ambito delle attività per l'attuazione del PTP (articolo 9) la Regione "assicura il continuo monitoraggio e la permanente conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni ... attivando ... sistemi conoscitivi continui, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) pericolosità idrogeologica; b) rischio di valanghe ...".

In Valle d'Aosta le aree per gli sport invernali potrebbero poi essere investite dai progetti e programmi attuativi del PTP quali i progetti operativi integrati di rilievo regionale o sub-regionale (PTIR, PTIL, articolo 44)⁸⁰ ovvero i programmi integrati di interesse regionale (PMIR, articolo 45).

Ma più probabilmente potrebbero essere oggetto dei programmi di sviluppo turistico (articolo 47) che attuano gli indirizzi del PTP, concernenti la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità delle diverse stazioni e località turistiche considerate⁸¹. Questi strumenti definiscono: a) gli interventi previsti e le aree interessate; b) i soggetti pubblici e privati coinvolti ed i rispettivi impegni; c) le risorse pubbliche e private disponibili; d) le priorità temporali delle azioni e degli interventi.

⁷⁹ In sintesi il PTP definisce: a) organizzazione generale e articolazione del territorio in aree con forme differenziate di uso; b) indirizzi per i sistemi di trasporto, di viabilità, per le reti infrastrutturali, per la localizzazione di impianti, attrezzature e servizi di rilievo territoriale; c) indirizzi per la distribuzione territoriale delle attività e della popolazione; d) vincoli e prescrizioni per l'uso e la trasformazione delle diverse aree e risorse; e) le modalità di attuazione. In via eccezionale la Giunta può derogare alle previsioni del PTP approvando progetti di opere d'interesse generale e di lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica, previ pareri (acquisiti in Conferenza di servizi) delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica e di quelle competenti per la specifica natura dell'intervento proposto (articolo 8); norma praticamente identica è prevista per deroghe al regime di salvaguardia delle varianti del PTP adottate (articolo 7, comma 1).

⁸⁰ Cfr. ad esempio le indicazioni degli articoli 27 e 28 delle norme di attuazione del PTP vigente, approvato con *LR n. 13/1998*, a proposito dei programmi di sviluppo turistico definiti dai Comuni (singoli o associati) estesi a un'intera stazione o località turistica o a un circuito turistico, che devono comprendere misure "atte a razionalizzare gli impianti e le aree per lo sci alpino e a riqualificare le aree degradate".

⁸¹ A questi si collega il programma regionale quinquennale per gli impianti a fune (articoli 38 e 39 della *LR n. 29/1997*).

Prima di esaminare le disposizioni regionali sul principale strumento urbanistico che si occupa della pericolosità valanghiva (il piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico) può essere utile soffermarsi brevemente sulle norme di attuazione del PTP, di cui alla *LR 10.4.1998, n. 13, Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)*.

L'articolo 33 (Difesa del suolo) recita al comma 3 che "Ai terreni sedi di frane e ai terreni a rischio di valanghe o di slavine, si applicano le disposizioni di legge regionale relative alla materia", con evidente rinvio alla normativa vigente sugli ambiti inedificabili ed in particolare - per quanto attiene alle valanghe - all'articolo 37 della legge urbanistica *LR n. 11/1998*.

Altre prescrizioni più specifiche sulla tutela dalle valanghe nel territorio in generale (o nelle aree sciabili in particolare) non si rinvergono però nelle norme del PTP, il quale sembra ritenere soddisfacente il quadro disciplinare costituito dalle disposizioni primarie della legge urbanistica, accompagnata dalle DGR attuative, e dalla pianificazione comunale prescrittiva degli ambiti inedificabili⁸², in quanto effettivamente adottata e approvata.

⁸² Interessa piuttosto riportare alcune disposizioni dell'articolo 29 delle norme del PTP (Attrezzature e servizi per il turismo), commi 8 e seguenti, a dimostrazione di come risultano sempre reciprocamente collegati: a) i provvedimenti puntuali di assenso in materia di impianti di risalita ed aree sciabili; b) le previsioni urbanistiche; c) la programmazione settoriale dei vari livelli regionali o infraregionali:

- i PRGC specificamente considerano le aree sciabili, le piste per lo sci alpino esistenti con le eventuali proposte di sviluppo, i relativi impianti, distinguendo, in particolare, le piste in cui è consentito realizzare interventi di modellazione del terreno e impianti di innevamento programmato, anche per assicurare i requisiti di omologazione FISL per attività agonistiche internazionali, da quelle in cui non sono consentite opere permanenti e interventi di modellazione del terreno, se non finalizzati alla restituzione ambientale e alla sicurezza degli utenti;
- gli interventi sulle aree sciabili, sulle piste e sui relativi impianti di risalita, compresi quelli esistenti, rispondono ai seguenti indirizzi: a) gli interventi sulle aree sciabili, sulle piste e sui relativi impianti, sulle attrezzature o vie di accesso alle aree attrezzate per lo sci alpino devono assicurare la riduzione degli impatti attuali e l'aumento della compatibilità con gli usi agropastorali e naturalistici; b) le strutture per l'arroccamento o di base e gli impianti a monte possono essere razionalizzati e potenziati purché ciò comporti, oltre al miglioramento degli standard di sicurezza, la completa utilizzazione degli impianti posti a monte, la riduzione dei tempi di attesa complessivi per la fruizione delle aree sciabili e per il rientro a valle, e purché vengano adottate misure gestionali atte ad evitare sovraccarichi ed effetti di congestione; c) la capacità dei parcheggi di attestamento veicolare posti a servizio degli impianti di arroccamento, tenuto conto della portata veicolare oraria della strada di accesso, deve essere idoneamente relazionata alla capacità del bacino sciabile e alle altre prevedibili contemporanee utenze turistiche; d) quando i parcheggi di attestamento non siano realizzabili in stretta connessione con le basi degli impianti di arroccamento, devono essere prioritariamente previste integrazioni con parcheggi a valle degli insediamenti e attrezzature "navetta" per il trasbordo, preferibilmente su sede propria e comunque con mezzi a basso impatto; e) le piste di servizio permanenti sono oggetto di interventi per la riqualificazione ambientale o, quanto meno, per la riduzione delle alterazioni all'andamento del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico; f) gli interventi sugli impianti a fune devono risultare coerenti con il relativo programma regionale;
- gli interventi orientati ad aumentare significativamente la potenzialità degli impianti e delle piste di un'area sciabile per lo sci alpino devono essere accompagnati da iniziative dirette alla razionalizzazione del comprensorio sciistico e previsti dal programma di sviluppo turistico. Fatti salvi nuovi tracciati sostitutivi per il miglioramento ambientale, nonché i piccoli impianti con funzione essenzialmente ricreativa, non sono ammessi: a) la realizzazione di impianti di risalita a servizio di aree attualmente non dotate di piste e non collegabili naturalmente al sistema delle piste già esistenti; b) interventi volti alla formazione di piste su aree non utilizzate a questo scopo prima della data di approvazione del PTP, salvo il completamento di aree sciabili esistenti ai fini di migliorarne l'offerta e garantirne l'equilibrata gestione economica;
- il PRGC può individuare nuove aree sciabili per lo sci alpino, e relativi impianti e/o prevedere l'ampliamento delle aree e degli impianti esistenti, anche in deroga agli indirizzi precedenti, purché essi siano coerenti con il programma di sviluppo turistico e con la programmazione regionale e

Lo strumento fondamentale di pianificazione urbanistica nell'ordinamento regionale (articolo 11 della *LR n. 11/1998*) è il piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRGC), da adeguare alle prescrizioni del PTP⁸³, con le relative modifiche e varianti (tra cui molto importanti sono le varianti sostanziali⁸⁴). Tra i contenuti che interessano in particolare questa scheda si possono ricordare (articolo 12): la localizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse collettivo; i vincoli che gravano sul territorio; le modalità delle trasformazioni urbanistiche⁸⁵.

Ai fini di questa scheda rileva specialmente la disciplina generale degli ambiti inedificabili (Titolo V) che il PRGC deve individuare e normare.

Le norme sulle aree interessate da dissesti di versante permettono un interessante confronto con quelle sulle aree valanghive.

Rileva perciò l'articolo 35 della *LR n. 11/1998* (come modificato dall'articolo 16 della *LR n. 1/2005*), che stabilisce gli usi dei terreni sedi di frane in atto o potenziali⁸⁶.

rispondano a precise esigenze di carattere socio-economico e a corretti studi di dimensionamento tecnico, gestionale ed economico, con priorità per quegli interventi che prevedono collegamenti tra aree sciabili esistenti o nuove, al fine di creare più ampi circuiti e distribuire in più punti del territorio gli accessi ed i carichi veicolari;

- le piste di sci nordico esistenti sono oggetto di interventi per la riqualificazione ambientale o, quanto meno, per la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico. Sono ammesse, compatibilmente con le norme del PTP e degli strumenti urbanistici, le attrezzature e le nuove piste di sci nordico che non comportino opere né modellamenti del terreno tali da non consentire il completo ripristino del manto vegetale; le nuove piste possono essere dotate di edifici per servizi, il cui volume non superi, di norma, cinquecento metri cubi fuori terra. Interventi più incisivi sono ammessi nelle stazioni turistiche a specifica vocazione per lo sci nordico, in base ai programmi di sviluppo turistico locali o per rispondere ai requisiti di omologazione FISU per le attività agonistiche, atti a consentire: a) la sciabilità delle piste in condizioni di basso innevamento; b) la pratica sportiva a livello agonistico; c) gli attraversamenti stradali o di altri ostacoli naturali e artificiali. In ogni caso: d) le attrezzature per ospitare spettatori o servizi per gli atleti, di dimensione superiore a metri cubi cinquecento, devono essere previste nel PRGC entro le aree urbanizzate o, se poste in località esterne, con caratteristiche tali da poter essere utilizzate per altri usi di interesse generale; e) i percorsi su sede propria devono essere attrezzati per essere fruibili almeno dai pedoni nel periodo estivo; f) al di sopra della quota altimetrica a cui arriva la vegetazione forestale non è consentita l'esecuzione di opere, neppure intese alla modellazione del terreno, per realizzare piste in sede propria.

⁸³ I PRG vigenti devono essere adeguati alle nuove norme, ai relativi provvedimenti attuativi ed alle determinazioni del PTP (e relative varianti) contestualmente all'adozione della prima variante sostanziale al PRG e comunque entro il 31 dicembre 2005 (articolo 13 della *LR n. 11/1998*, come modificato dall'articolo 30 della *LR 15.12.2003, n. 21*).

⁸⁴ Cfr. gli articoli 14 e 15 della *LR n. 11/1998* e la *DGR 11.4.2005, n. 1056, Indicazioni sui contenuti della bozza di variante sostanziale al PRG di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11* (in BU n. 23 del 7.6.2005).

⁸⁵ In effetti l'articolo 29, commi 8 e 9, delle norme di attuazione del PTP, approvato con la citata *LR n. 13/1998*, attribuisce al PRGC il potere di prevedere e disciplinare la realizzazione di impianti di risalita e le relative modalità di intervento. Nello stesso tempo l'articolo 29, comma 10, delle stesse norme di attuazione stabilisce cautelatamente che "gli interventi orientati ad aumentare significativamente la potenzialità degli impianti e delle piste di un'area sciabile per lo sci alpino, devono essere accompagnati da iniziative dirette alla razionalizzazione del comprensorio alpino e previsti dal programma di sviluppo turistico": tale ultimo programma (disciplinato dall'articolo 27 delle norme di attuazione del PTP) è preordinato all'esigenza di valutare il singolo progetto (in sede di VIA e di altri atti di assenso) in relazione alla pianificazione e programmazione dell'intera area del comprensorio sciistico interessato.

⁸⁶ L'articolo 36 disciplina l'uso dei terreni a rischio di inondazioni, che qui però si tralasciano.

Nelle aree ad alta pericolosità per frane ⁸⁷ (commi 2 e 2 bis) sono vietati tutti gli interventi edilizi o infrastrutturali ad eccezione di: a) interventi di demolizione senza ricostruzione; b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture, senza aumento del carico insediativo o modifica della destinazione d'uso (i progetti degli interventi di manutenzione straordinaria devono essere corredati di uno studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente); c) interventi per mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti, migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo (i relativi progetti devono essere corredati di uno studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente); d) interventi di consolidamento, risanamento e restauro conservativo di beni di interesse storico, compatibili con la normativa di tutela, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo (i relativi progetti devono essere corredati di uno studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente); e) opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei dissesti; f) opere di regimazione delle acque, superficiali e sotterranee, nonché di sistemazione agraria, comprensive di ogni intervento infrastrutturale necessario, nel rispetto degli equilibri statici e idrodinamici delle aree, della ristrutturazione e della realizzazione di infrastrutture puntuali, lineari, ad esclusione di quelle viarie, e a rete non altrimenti localizzabili (i relativi progetti devono essere corredati di uno studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente valutato dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo). Tutti questi interventi devono garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale ⁸⁸; ma la Giunta regionale può consentire interventi per la salvaguardia di importanti interessi economici e sociali purchè fondati su indagini geognostiche, sulla valutazione delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.

Nelle aree a pericolosità media per frane (comma 3) ⁸⁹ sono consentite: le opere possibili nelle aree ad alta pericolosità; inoltre - tra gli altri interventi che qui si possono omettere - gli impianti di risalita, a condizione che i relativi progetti si fondino su indagini geognostiche, sulla valutazione delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. Restano comunque sempre salve eventuali disposizioni più restrittive della pianificazione regionale o locale.

Nelle aree a bassa pericolosità per frane (comma 4) ⁹⁰ sono consentiti, oltre alle opere possibili nelle aree ad alta e media pericolosità, anche nuovi insediamenti alle medesime condizioni viste sopra.

⁸⁷ Queste sono le "aree dissestate di grande estensione o coinvolgenti elevati spessori di terreno o comunque ad alta pericolosità, comprendenti grandi frane, falde detritiche frequentemente alimentate, aree instabili con elevata propensione al dissesto o con elevata probabilità di coinvolgimento in occasione anche di deboli eventi idrogeologici".

⁸⁸ Il Comune può tuttavia deliberare l'eventuale aumento del carico insediativo per tutti gli interventi possibili nelle aree ad alta pericolosità per frane realizzati all'interno delle zone omogenee A (parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi), sulla base delle indicazioni derivanti da uno studio della situazione di pericolosità del bacino che individui le possibili misure di mitigazione del rischio.

⁸⁹ Queste sono le "aree dissestate di media estensione o coinvolgenti limitati spessori di terreno o comunque a media pericolosità, comprendenti settori di versante maggiormente vulnerabili durante eventi idrogeologici per potenziale franosità soprattutto dei terreni superficiali e falde detritiche sporadicamente alimentate".

⁹⁰ Queste sono le "aree dissestate di piccola estensione o bassa pericolosità, caratterizzate da locali fenomeni di instabilità per franosità in occasione di eventi idrogeologici".

- aree a medio rischio (comma 3), in cui - fatte salve le scelte più restrittive del PTP e dei PRG - sono consentiti: 1) gli interventi possibili nelle aree ad elevato rischio; 2) la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici che "presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti attesi in tali aree"; 3) i recuperi edilizi eccedenti l'ordinaria manutenzione "solo ove si accompagnino all'adeguamento delle strutture e all'esecuzione di specifiche opere di protezione, ove necessarie, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree"; 3) gli "interventi di consolidamento, risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione di alpeggi e mayen utilizzati esclusivamente per la monticazione estiva del bestiame"; 4) "gli interventi di risanamento, consolidamento, ricostruzione, ampliamento, realizzazione di canali interrati o a cielo aperto e di piccole strutture tecniche agricole" ⁹⁶;
- aree a debole rischio (comma 4) "in cui si applicano le disposizioni stabilite per le aree a medio rischio, in relazione ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree".

Il comma 5 dell'articolo 37 demanda poi alla Giunta regionale di stabilire: "a) i criteri e i parametri per la delimitazione delle classi di aree soggette al rischio di valanghe o slavine; b) i coefficienti relativi ai massimi effetti degli eventi attesi in ciascuna classe di aree; c) i criteri per la progettazione degli interventi ammissibili" ⁹⁷.

Il comma 6, infine, richiede il parere vincolante della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo sui progetti di tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio di valanga.

Notevole interesse rivestono le norme della *LR n. 11/1998* sulle modalità attuative dei vincoli per gli ambiti inedificabili ⁹⁸. Secondo l'articolo 38 della legge (come modificato e integrato dall'articolo 16 della *LR n. 1/2005*), infatti, entro un anno dalla sua entrata in vigore i Comuni dovevano individuare le aree pericolose per frane, inondazioni e valanghe (utilizzando i criteri, i parametri e i coefficienti fissati nel frattempo dalla Giunta regionale) delimitandone il perimetro "in apposita cartografia, sia su base catastale, sia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000"; tra le due delimitazioni prevale quella a base catastale. Questa cartografia è parte integrante del PRGC ed è approvata dalla Giunta regionale, sentite le strutture regionali competenti riunite in conferenza di servizi; in caso di inadempienza da parte dei Comuni la Giunta regionale esercita un potere sostitutivo ⁹⁹; sono stabilite norme puntuali per la revisione della cartografia (commi 4 e 4 bis) ¹⁰⁰.

⁹⁶ In questi casi la concessione edificatoria è subordinata al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo sulla tipologia costruttiva adottata.

⁹⁷ Per tali aspetti cfr. di seguito la *DGR n. 422/1999*.

⁹⁸ Ben prima dell'entrata in vigore della *LR n. 11/1998*, gli ambiti inedificabili erano stati previsti e disciplinati in Valle d'Aosta dall'articolo 1 della *LR 9.6.1981, n. 32*, e dall'articolo 5, comma 4, della *LR 9.8.1994, n. 44* (che hanno rispettivamente introdotto e modificato l'articolo 1 quinquies, comma 2, della *LR 15.6.1978, n. 14*), ora abrogati. In applicazione erano state approvate le seguenti deliberazioni, revocate ma nello stesso tempo riprese dalla *DGR n. 422/1999* commentata di seguito: *DGR 2.12.1994, n. 9797, Indicazione degli adempimenti di competenza dei Comuni e della Regione in ordine alla redazione ed approvazione delle cartografie degli ambiti inedificabili, nell'ambito dell'applicazione della L.R. 44/1994; DGR 19.5.1995, n. 4190, Approvazione dei criteri ed indirizzi di carattere tecnico su cui basare l'esame delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui all'articolo 1, punti B) e C) della L.R. 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni.*

⁹⁹ Potere sostitutivo previsto anche dalla *DGR n. 422/1999*, cap. I, paragrafo A, 1b) (la Giunta provvederà ad individuare, delimitare ed approvare gli ambiti inedificabili). Il TAR Valle d'Aosta (con sentenza 18.7/18.9.2002, n. 86/2002, in www.giustizia-amministrativa.it) ha valutato favorevolmente che il potere sostitutivo della Giunta sia stato esercitato anche attraverso l'adozione di misure generali transitorie di salvaguardia obbligatorie per tutti i Comuni ancora privi della cartografia di individuazione delle aree a rischio; la sentenza ha inoltre confermato che comunque i Comuni devono osservare anche le

Sono infine da ricordare le norme che regolano le fasce di rispetto degli impianti di risalita e funiviari, nonché delle attrezzature complementari (articolo 43, comma 2, lettera b, della *LR n. 11/1998*), da evidenziare negli elaborati del PRGC. Ad esse si applica l'articolo 39 relativo alle disposizioni comuni per tutte le tipologie di fasce di rispetto ¹⁰¹.

Le indicazioni dell'articolo 37 appena esaminate sono state attuate con l'importante *DGR 15.2.1999, n. 422, Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, previste agli artt. 36 e 37 (Criteri ed indirizzi di carattere tecnico e adempimenti in ordine alla redazione ed approvazione delle cartografie degli ambiti inedificabili) e revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 9797/1994 e n. 4190/1995* ¹⁰². Se ne riportano gli elementi più rilevanti per quanto attiene ai soli ambiti inedificabili per valangosità.

La delibera dispone in primo luogo in materia di procedure:

- le delimitazioni cartografiche dovranno riguardare tutto il territorio comunale, essere corredate da una relazione tecnico-illustrativa, da carte tematiche e da stralci di maggior dettaglio per il territorio urbanizzato;
- prima di inviare alla Giunta regionale, per l'approvazione, le delimitazioni cartografiche adottate i Comuni possono concertare con le strutture regionali competenti - sulla base di una bozza di cartografia con la localizzazione probabile delle aree e dei fenomeni valanghivi (e con un apposito verbale di intesa) - gli ambiti territoriali su cui operare in seguito eventuali approfondimenti in base ad alcune priorità determinate (ambiti urbanizzati o urbanizzabili, aree con attività a presenza continuativa di persone come ad esempio le aree sciabili, ambiti interessati da infrastrutture come le strade);
- in attesa che le delimitazioni cartografiche siano approvate, nel territorio restante e negli ambiti inedificabili indicati nella cartografia adottata si applicano transitoriamente, nei terreni soggetti a rischio di valanghe, le norme d'uso delle aree a rischio elevato (stabilite dall'articolo 37 della *LR n. 11/1998*);
- dopo la formale domanda di approvazione da parte del Comune la struttura competente in materia di urbanistica ne cura l'istruttoria acquisendo i pareri delle

norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità del bacino del fiume Po, a condizione che non siano meno restrittive. Cfr. appresso.

¹⁰⁰ La revisione da parte del Comune interessato o della Giunta regionale interviene a seguito: a) di eventi calamitosi o di aggiornamenti del quadro dei dissesti idrogeologici; b) di indagini e studi di dettaglio della pericolosità idrogeologica di parti del territorio; c) del mutamento sostanziale del quadro di riferimento alla base delle delimitazioni già approvate. Se promossa dalla Giunta la revisione avviene con procedure diverse da quelle valide per il Comune (che sono identiche a quelle della prima deliberazione) e prevede anche il parere della Conferenza di pianificazione, cui partecipa il Sindaco del Comune interessato, "sulla base di specifiche indagini di approfondimento della situazione di dissesto, da parte della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo".

¹⁰¹ In tutte le fasce di rispetto - salve le norme specifiche per ciascun tipo di fascia - sono ammessi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo delle costruzioni esistenti; interventi di ristrutturazione edilizia senza sostituzione della costruzione esistente né ampliamenti, fatti salvi gli interventi di cui alla lett. b);
- b) interventi di sopraelevazione delle costruzioni esistenti per raggiungere le altezze minime di legge;
- c) impianti tecnici connessi con le strutture o infrastrutture tutelate dalla fascia di rispetto;
- d) impianti per il trasporto e la trasformazione dell'energia, impianti per la fornitura di pubblici servizi.

¹⁰² La delibera non è disponibile in formato digitale e non è nota l'eventuale pubblicazione sul B.U. della Regione. La deliberazione è comunque tuttora in vigore ed è anche richiamata nella *DGR 11.4.2005, n. 1056, Indicazioni sui contenuti della bozza di variante sostanziale al PRG di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11* (in BU n. 23 del 7.6.2005).

altre competenti strutture regionali all'interno della Conferenza di pianificazione ¹⁰³, integrata dai tecnici incaricati dal Comune per la redazione della cartografia di tutti i tipi di ambiti inedificabili. Il provvedimento della Giunta può consistere anche in approvazione parziale o con modificazioni d'ufficio.

Sotto il profilo tecnico, le carte di analisi devono individuare le aree a rischio tenendo conto che le opere di protezione esistenti non eliminano il rischio in assoluto ma possono costituirne fattore di mitigazione nelle zone già insediate per le quali il PRGC definisce norme d'uso in base a specifiche analisi tecniche (non sono ammesse nuove edificazioni in connessione con realizzazioni di nuove opere di difesa, salvi modestissimi interventi in ambiti soggetti a dissesti puntuali).

Riveste grande interesse il Capitolo IV della delibera sui "terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine", dove è preliminarmente sottolineato il carattere temporaneo e dinamico delle delimitazioni, che possono dipendere anche da nuovi eventi, nuovi interventi di difesa, nuovi interventi urbanistici.

Quanto alle "Linee guida" e ai contenuti degli "Elaborati":

- le indicazioni di massima dell'articolo 37 per la classificazione delle aree a rischio (in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza) ¹⁰⁴ sono precisate attraverso tre classi di pressioni di impatto dei fenomeni valanghivi ¹⁰⁵ calcolate su TR non inferiori a 100 anni e sul massimo evento storico riscontrato;
- fanno parte degli elaborati richiesti alcune Relazioni (una relazione generale ¹⁰⁶, una relazione specifica ¹⁰⁷, una relazione integrativa per valanghe da sottoporre a specifica zonizzazione cadute su importanti beni vulnerabili ¹⁰⁸) e cartografie (una cartografia preliminare, una cartografia 1:10.000 su base CTR ¹⁰⁹, una cartografia

¹⁰³ Secondo l'articolo 15, comma 3, della LR n. 11/1998, alla Conferenza di pianificazione partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione dell'ambiente ed altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della variante in esame. Ai lavori della Conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato la variante. La valutazione della Conferenza sostituisce in materia di valutazione di impatto ambientale il parere del Comitato tecnico per l'ambiente (che secondo la LR n. 14/1999 ha sostituito il Comitato scientifico per l'ambiente previsto dalla abrogata LR n. 6/1991).

¹⁰⁴ Si richiamano le osservazioni precedenti sulla difficoltà di leggere le disposizioni in esame come norme su cartografie di rischio piuttosto che su cartografie di pericolosità. In alcuni passaggi l'ambivalenza sembra persistere. Numerose indicazioni starebbero a segnalare che si tratta di carte con entrambe le caratteristiche; resta però incerto (alla sola lettura delle norme) se le perimetrazioni delle aree "a rischio" attengano ai soli elementi vulnerabili esistenti (sarebbero allora tecnicamente vere carte del rischio) oppure riguardino anche aree con probabilità di eventi ma prive attualmente di beni definiti vulnerabili (sarebbero allora tecnicamente carte della pericolosità). Nel complesso, questa seconda impostazione appare del tutto prevalente, anche in funzione dei parametri assunti per classificare le aree valanghive.

¹⁰⁵ Superiori a 3 t/mq, comprese tra 3 e 0,5 t/mq, inferiori a 0,5 t/mq.

¹⁰⁶ La Relazione generale deve tra l'altro contenere: elenco delle valanghe conosciute sul territorio comunale; dati desunti dal catasto regionale delle valanghe; descrizione di dati generali (danni, incidenti, mortalità, opere esistenti).

¹⁰⁷ La Relazione specifica deve tra l'altro contenere: indagine storica; documentazione fotografica; resoconto di sopralluoghi (per ricerca di testimoni muti); fotointerpretazione; descrizione opere di difesa; perimetrazione della valanga a scala 1:10.000 ovvero 1:5.000.

¹⁰⁸ Tra questi beni vulnerabili sono espressamente indicate le aree turistico-sportive e le strutture fisse all'interno dei comprensori sciistici. Per le valanghe oggetto di puntuale zonizzazione la Relazione specifica dovrà contenere: analisi quantitativa del fenomeno; individuazione delle zone di distacco e relativi volumi con TR di almeno 100 anni; valutazione sulle opere di difesa; modellizzazione numerica; perimetrazione alla scala 1:5.000 della zona terminale e di arresto; attribuzione delle classi di rischio.

¹⁰⁹ Contenente aree di probabile localizzazione dei fenomeni, perimetrazione delle valanghe conosciute, attribuzione di una delle tre classi di rischio alle aree con importanti beni vulnerabili (tra cui aree

catastale di sintesi alla scala 1:5.000 per tutto il territorio e 1:2.000 per le aree urbanizzate ¹¹⁰.

Per i progetti delle opere consentite nelle aree perimetrare la deliberazione attuativa sceglie di non fornire indicazioni ma di demandare alle norme di attuazione dei PRGC la precisazione di misure cautelari e tecniche progettuali per ciascuna tipologia di area a rischio o per aree a rischio omogenee.

Il meccanismo messo a punto dalla legge urbanistica e dalla *DGR n. 422/1999* ha tuttavia un po' tardato ad avviarsi e si è fortemente intrecciato con il processo di adozione ed approvazione del Piano stralcio delle fasce fluviali e soprattutto del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po.

La maggior parte dei Comuni valdostani non ha potuto rispettare il termine di un anno inizialmente imposto dall'articolo 38 della *LR n. 11/1998* per individuare le aree pericolose per frane, inondazioni e valanghe.

La necessità di misure transitorie di salvaguardia, l'esercizio dei poteri sostitutivi della Giunta regionale e gli eventi calamitosi di fine 2000 hanno quindi prodotto la *DGR 11.12.2000, n. 4268, Approvazione di istruzioni concernenti il comportamento che i Comuni sono tenuti ad adottare dal punto di vista urbanistico in relazione agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000*, emanata in una fase in cui il Piano stralcio delle fasce fluviali del bacino Po era già in vigore ¹¹¹ ed il PAI risultava già predisposto ma non ancora adottato come progetto di piano (e quindi non ancora in salvaguardia) ¹¹².

Per esattezza, va tuttavia ricordato che questa delibera - emanata dalla Giunta regionale quando divenne evidente che non sarebbe stata rispettata dai Comuni la scadenza di un anno per la nuova delimitazione degli ambiti inedificabili - si è occupata espressamente delle aree pericolose per dissesti di versante e per esondazioni ma non direttamente delle aree esposte alle valanghe. Essa è infatti intervenuta formalmente solo: a) in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi dell'ottobre 2000, disponendo che in queste fossero applicate transitoriamente le

turistico-sportive, strutture fisse all'interno di comprensori sciistici), localizzazione e tipologia delle opere di difesa.

¹¹⁰ Contenente perimetrazione del fenomeno valanghivo e attribuzione di una delle tre classi di rischio alle aree con importanti beni vulnerabili (tra cui aree turistico-sportive, strutture fisse all'interno di comprensori sciistici).

¹¹¹ Si vedano sul punto tra gli altri i seguenti atti del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po: Delibera 11.12.1997, n. 26, Adozione del piano stralcio delle fasce fluviali in attuazione della deliberazione del comitato istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995 (S.O. n. 33 alla G.U., s.g., n. 47 del 26.02.1998); Delibera 24.7.1998, Approvazione del piano di stralcio delle fasce fluviali del bacino del Po (G.U., s.g., n. 262 del 9.11.1998); Delibera 16.3.2000, n. 3/2000, Adozione del progetto di variante del piano stralcio delle fasce fluviali (art. 17, comma 6-ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1983, n. 189) (G.U., s.g., n. 175 del 28.7.2000); Delibera 31.1.2001, n. 7/2001, Adozione della variante di Piano stralcio delle fasce fluviali (S.O. n. 111 alla G.U., s.g., n. 104 del 7.5.2001); Delibera 14.6.2001, n. 75/2001, Modificazioni al piano di stralcio delle fasce fluviali approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 (G.U., s.g., n. 185 del 10.8.2001); esistono numerose altre delibere con varianti particolari anche molto recenti. Cfr. poi il DPCM 30.6.2003, Approvazione delle varianti del piano stralcio per le fasce fluviali «fiume Tanaro compreso nel tratto fra Alba e Canove» adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, con deliberazione n. 5/2003, nella riunione del 25 febbraio 2003 e «fiume Bormida in comune di Sezzadio», adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 7 nella seduta del 31 gennaio 2001 (G.U., s.g., n. 287 del 11.12.2003).

¹¹² Il PAI è stato adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po n. 18 del 26.4.2001. Si ricordi che il PAI ha integrato al proprio interno anche le parti salienti del Piano stralcio delle fasce fluviali.

norme della *LR n. 11/1998* per le aree ad alta pericolosità geologica o per le fasce fluviali A del Piano stralcio delle fasce fluviali del bacino del Po; b) in relazione alle aree non colpite da quegli eventi calamitosi, prive di specifica cartografia di perimetrazione delle zone a rischio, caratterizzate da pericoli derivanti da inondazioni o dissesti di versante, come individuate dall'"Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti al pericolo - Delimitazione delle aree in dissesto" di imminente formalizzazione (Autorità di bacino del Po), disponendo che in queste fossero applicate secondo i casi le norme della *LR n. 11/1998* per le aree ad alta, media e moderata pericolosità geologica; c) in relazione ad altre tipologie di aree inondabili. In altri termini la *DGR n. 4268/2000* ha introdotto a carico di tutti i Comuni inadempienti interessati dalla presenza di aree pericolose per esondazioni o dissesti di versante specifiche misure transitorie di salvaguardia consistenti praticamente nell'applicazione diretta dei vincoli per le aree inedificabili a penalità maggiore o media previsti dagli articoli 35 e 36 della legge urbanistica regionale.

A parte le disposizioni della *DGR n. 4268/2000*, va osservato che le prescrizioni dell'articolo 37 della legge urbanistica regionale sulle ambiti inedificabili per valanghe concorrevano e concorrono oggi in maniera residuale con le norme del PAI del Po (approvato con *DPCM 24.5.2001*, e s.m.i.) per le aree valangose perimetrate dallo stesso PAI nel proprio Atlante dei rischi. Le norme del PAI, infatti, erano e sono direttamente applicabili anche in Val d'Aosta in attesa di recepimento da parte della pianificazione territoriale destinataria (cfr. le norme di attuazione del PAI del Po, articoli 8 e 9, dove si prevedono e si disciplinano aree di pericolosità elevata o molto elevata, Ve, ed aree di pericolosità media o moderata, Vm)¹¹³. In caso di sovrapposizione tra i due corpi normativi, debbono prevalere le disposizioni più restrittive.

In sintesi la combinazione degli insiemi di prescrizioni sopra schematizzati sembra produrre la disciplina seguente, sempre in riferimento alle sole aree a pericolo di valanghe ed in attesa sia dell'attuazione definitiva del PAI del Po nell'ordinamento regionale valdostano sia della compiuta perimetrazione degli ambiti inedificabili per valanghe ai sensi dell'articolo 37 della legge urbanistica regionale:

¹¹³ Per un utile confronto si ricorda che le norme di attuazione del PAI del Po prevedono quanto segue nella materia che qui interessa. Secondo l'articolo 8 le aree esposte alle valanghe sono comprese tra le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico (comma 1) mentre "la delimitazione delle aree interessate da dissesto, articolate nelle classi di cui al successivo articolo 9, è rappresentata cartograficamente per la parte collinare e montana del bacino negli elaborati grafici costituenti parte dell'Elaborato n. 2 del Piano "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" (comma 2). Secondo l'articolo 9: a) nelle aree di pericolosità elevata o molto elevata, Ve, "sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni"; b) nelle aree di pericolosità media o moderata, Vm, oltre agli interventi precedenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela, la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti purché compatibili con lo stato di dissesto esistente, le opere di protezione dalle valanghe; c) tutti gli interventi consentiti sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni del DM 11.3.1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso; tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

- agli ambiti inedificabili per valanghe delimitati secondo i criteri preesistenti o delimitati fino ad oggi secondo i nuovi criteri stabiliti dalla *DGR n. 422/1999* (che sono la maggioranza) si applicano le prescrizioni d'uso dell'articolo 37 della *LR n. 11/1998* e quelle della stessa *DGR n. 422/1999* ovvero, se più restrittive, quelle delle norme di attuazione del PAI del bacino del Po approvato (pur con tutti i limiti e le cautele previsti dal sistema della legge quadro sulla difesa del suolo e dalle stesse norme di attuazione del PAI);
- alle aree esposte a pericoli di valanghe perimetrare soltanto dal PAI del Po (e non corrispondenti per ora ad alcun ambito inedificabile secondo l'ordinamento regionale vigente) si applicano le norme di attuazione del PAI approvato (con le cautele appena sopra accennate) ovvero, e solo se più restrittive, le norme dell'articolo 37 della *LR n. 11/1998* e quelle della *DGR n. 422/1999*, anche grazie ad una interpretazione analogica della *DGR n. 4268/2000*, con un risultato praticamente identico a quello del caso precedente.

Il sistema sopra descritto è stato ancora completato da una disposizione della *LR 18.1.2001, n. 5, Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*¹¹⁴, nel testo recentemente sostituito dall'articolo 25 della *LR 20.1.2005, n. 1*. Si tratta dell'articolo 27 (Disposizioni urbanistiche), che recita: "In caso di calamità riferibili ad eventi franosi, inondazioni, valanghe o slavine, le aree interessate dal dissesto sono classificate come aree ad elevata pericolosità idrogeologica e in esse si applicano rispettivamente i vincoli di utilizzo previsti dagli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), per le aree a pericolosità più elevata per frana, inondazione, valanga o slavina, nelle more dell'approvazione da parte dei Comuni della revisione delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui al titolo V della l.r. 11/1998" (comma 1). "In caso di calamità riferibili a valanghe o slavine, in relazione alle quali le possibili opere di protezione specifiche risultino tecnicamente o economicamente non compatibili con le preesistenti destinazioni d'uso del territorio, gli immobili privati destinati a seconda casa danneggiati, ma non completamente distrutti, possono essere ripristinati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 37 della l.r. 11/1998, secondo le indicazioni della concessione edilizia, interamente a cura e spese del proprietario e resi fruibili, sotto la responsabilità esclusiva del proprietario, solo nel periodo estivo in assenza di pericolo valanghivo. Di tale condizione è data notizia in ogni certificazione urbanistica concernente l'immobile interessato" (comma 2)¹¹⁵.

Sempre in tema di gestione del territorio soggetto a pericoli di valanghe ha notevole interesse la *LR 24.6.2002, n. 11, Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico*, finalizzata a salvaguardare l'incolumità delle persone e di tutelare la sicurezza degli insediamenti

¹¹⁴ L'articolo 3 della stessa *LR n. 5/2001* ribadisce il principio già contenuto in altre norme urbanistiche regionali, secondo cui i Comuni: garantiscono con la pianificazione di propria competenza "che le infrastrutture siano localizzate in aree sicure sotto il profilo idrogeologico"; "assicurano ... idonea sorveglianza del proprio territorio ed intervengono per fronteggiare le situazioni di pericolo strettamente locali interessanti il territorio comunale o infrastrutture e manufatti comunali, realizzando gli interventi necessari".

¹¹⁵ La versione precedente dell'articolo 27 ora sostituita, meno vincolante, prevedeva invece che "in caso di calamità riferibili ad eventi franosi, inondazioni, valanghe o slavine, i Comuni" dovevano provvedere "alla revisione delle cartografie degli ambiti inedificabili ... relativamente alle porzioni di territorio interessate dall'evento" entro sei mesi dal decreto con cui il Presidente della Giunta regionale dichiarava l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, delimitando la zona interessata; in assenza di tale revisione, nelle aree in questione erano "ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ed infrastrutture danneggiate e il ripristino dei servizi primari". La manutenzione straordinaria doveva essere "preceduta da una valutazione del rischio e della possibilità di realizzare idonee opere di protezione".

abitativi e l'integrità dei beni (articolo 1) con interventi di delocalizzazione e messa in sicurezza.

Possono tra l'altro essere delocalizzati le opere pubbliche e gli edifici ad uso abitativo ubicati nelle "aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998" (articolo 2, comma 1). Inoltre, con appositi piani comunali ¹¹⁶ si può disporre tra l'altro la delocalizzazione di opere pubbliche e di edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle "aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998", sempre sulla base di particolari condizioni di rischio accertate dal Comune e sulla base di valutazioni tecniche delle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo.

Altra tipologia di intervento è prevista dall'articolo 19: la Regione può parzialmente rimborsare nella misura massima del 75 per cento le spese per opere di messa in sicurezza di edifici di proprietà privata, a qualsiasi uso destinati, situati tra le altre nelle "aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998" ¹¹⁷.

La Regione Valle d'Aosta non produce una propria cartografia di localizzazione probabile delle valanghe ma, come già annotato, possiede un Catasto regionale delle valanghe che utilizza anche per le necessarie verifiche prima dell'approvazione delle cartografie degli ambiti inedificabili deliberate dai Comuni.

Sarebbe a questo punto teoricamente interessante esaminare nel dettaglio le parti o gli elaborati dei PRGC recanti la delimitazione e la disciplina degli ambiti inedificabili per rischio di valanghe compresi nelle tre categorie previste dall'articolo 37 della legge urbanistica regionale.

Tuttavia, una verifica attenta (operata anche attraverso contatti con gli Uffici tecnici di alcuni Comuni significativamente interessati da fenomeni valanghivi) farebbe concludere che tale esame di dettaglio sarebbe in questa fase sostanzialmente scarso di nuovi risultati.

Come già messo in evidenza, dopo l'entrata in vigore della *LR n. 11/1998*, la maggior parte dei Comuni avrebbe dovuto attivarsi per integrare (entro l'anno previsto dall'articolo 38) i PRGC vigenti con gli specifici elaborati richiesti dall'articolo 37: per le aree valanghive ad elevato rischio, a medio rischio, a debole rischio), impiegando procedure e criteri tecnici di individuazione e delimitazione offerti dalla *DGR n. 422/1999*.

¹¹⁶ Il piano comunale di delocalizzazione (articolo 4) è preceduto da uno studio preliminare che individua: gli immobili da delocalizzare e la relativa destinazione d'uso; gli edifici esistenti idonei alla rilocalizzazione e le aree di destinazione; le risorse finanziarie; l'elenco dei soggetti interessati all'attuazione del piano. Dopo le osservazioni degli interessati, l'istruttoria ed i pareri sullo studio da parte delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincolo idrogeologico, protezione dell'ambiente, rischio idrogeologico e difesa del suolo, la decisione sulla fattibilità del piano è assunta in conferenza dei servizi e successivamente sono individuate dalla Regione le risorse "affinché il Comune possa procedere alla elaborazione del piano con il concorso dei privati partecipanti". Per un altro ottimo esempio di legge regionale in materia di delocalizzazioni da aree a pericolosità idrogeologica cfr. la *LR Emilia Romagna 8.8. 2001 n. 25, Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2001* (G.U., III, n. 8 del 23.2.2002).

¹¹⁷ La *LR n. 30/1994, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2005/2007). Modificazioni di leggi regionali*, articolo 32, stanza per gli obiettivi posti dalla LR n. 11/2002 la somma di Euro 500.000 per ogni anno del triennio 2005/2007.

Il processo di adeguamento dei PRGC non è stato tuttavia così rapido come previsto e in qualche caso risulta ancora in corso o non ancora avviato.

E' noto tuttavia che, in attesa dei nuovi elaborati, le aree esposte alle valanghe non sono restatesi senza disciplina ¹¹⁸.

Si è anche già osservato che gli ambiti inedificabili per valanghe - nella delimitazione conservatasi secondo il vecchio sistema (in attesa di essere sostituita) ovvero nella nuova delimitazione disposta in attuazione della legge urbanistica *LR n. 11/1998* - conoscono comunque tutti la stessa disciplina omogenea derivante oggi principalmente dall'articolo 37 della *LR n. 11/1998*, dalla *DGR n. 422/1999*, dalla *DGR n. 4268/2000* e dal vigente piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino nazionale del fiume Po.

Il sistema di prescrizioni costituito dalle norme appena elencate - eventualmente integrato dal PAI del Po - non sembra peraltro aver lasciato ai Comuni molti spazi di manovra e di flessibilità nella regolamentazione delle aree inedificabili effettivamente delimitate, che quindi corrisponde agli standard fissati dalle norme sovraordinate ¹¹⁹; né sembra che sia stata molto utilizzata la possibilità di introdurre indicazioni più restrittive per le aree a medio e a debole rischio di valanga; né pare infine che comunque sia i Comuni in possesso di una nuova delimitazione degli ambiti inedificabili sia i pochi Comuni ancora inadempienti abbiano prodotto o potuto produrre una normativa di attuazione più dettagliata rispetto agli standard appena ricordati ¹²⁰.

Secondo informazioni attualmente aggiornate al 20.4.2005, messe a disposizione dalla struttura regionale competente, l'esistenza della cartografia relativamente ai soli ambiti inedificabili per pericoli di valanghe nei 74 Comuni valdostani era così sintetizzabile a quella data:

Comuni dotati di cartografia approvata (con valanghe presenti nel territorio)	39
Comuni dotati di cartografia approvata (senza valanghe presenti nel territorio)	2
Comuni dotati di variante approvata alla cartografia già approvata	3
Comuni con procedimento di approvazione in corso	1
Comuni con ambiti inedificabili in fase di concertazione o già concertati	12
Comuni con cartografia approvata ai sensi di leggi precedenti alla <i>LR n. 11/1998</i> , di cui non è stata richiesta nuova concertazione	4
Comuni con cartografia approvata ai sensi di leggi precedenti alla <i>LR n. 11/1998</i> , su cui è in corso nuova concertazione	1
Comuni privi di cartografia	12

¹¹⁸ Si è già visto che ben prima dell'entrata in vigore della *LR n. 11/1998*, gli ambiti inedificabili erano infatti stati previsti e disciplinati dalla *LR 9.6.1981, n. 32* e dalla *LR 9.8.1994, n. 44*, ora abrogate, ed erano stati effettivamente delimitati in base a deliberazioni della Giunta regionale ora ugualmente abrogate dalla *DGR n. 422/1999* (*DGR n. 9797/1994*, *DGR n. 4190/1995*).

¹¹⁹ Confermano questa conclusione informazioni acquisite direttamente presso i Comuni di La Thuile, Valtournenche e Courmayeur (che, per esempio, ha integrato il PRGC del 1989 con la cartografia degli ambiti inedificabili adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 13.3.2001 e poi approvata con *DGR 17.9.2001, n. 3335*).

¹²⁰ Risulterebbe tuttavia qualche eccezione metodologicamente, sia pure per aree diverse da quelle esposte alle valanghe. Il Comune di Morgex avrebbe elaborato, adottato e visto approvare dalla Giunta regionale alcune norme specifiche sugli ambiti inedificabili per pericolo di esondazione, in pratica introducendo un meccanismo di modifica automatica delle delimitazioni senza procedura di variante dopo la realizzazione di determinate opere di mitigazione.

La situazione comunque è in mutamento perché nuove cartografie di ambiti inedificabili vengono approvate continuamente, molto spesso con modificazioni rispetto alla delibera comunale. Vedi per qualche esempio le Deliberazioni della Giunta Regionale pubblicate nei BU n. 7 del 15.2.2005, n. 8 del 22.2.2005, n. 10 del 8.3.2005, n. 13 del 29.3.2005, n. 15 del 12.4.2005, n. 39 del 27.9.2005 (DGR 17.1.2005, n. 80, DGR 24.1.2005, n. 157, DGR 7.2.2005, n. 303, DGR 28.2.2005, n. 553; DGR 14.3.2005, n. 732; DGR 26.8.2005, n. 2742; DGR 23.9.2005, n. 3109)¹²¹.

¹²¹ In particolare, nella *DGR n. 303/2005, Comune di ARNAD: Approvazione con modificazioni, ai sensi dell'art. 38, comma 2 della LR 11/1998, delle cartografie degli ambiti inedificabili relative alle delimitazioni dei terreni sedi di frane, dei terreni a rischio di inondazioni e dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine, deliberate con provvedimenti consiliari n. 18 del 19.07.2004 e n. 32 del 20.12.2004, trasmesse alla Regione per l'approvazione rispettivamente in data 05.11.2004 e 28.12.2004*, si possono trovare indicazioni interessanti sui contenuti tipici di queste delibere: la Giunta regionale approva tra le altre le cartografie degli ambiti inedificabili dei "terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine" introducendo modificazioni d'ufficio che riguardano delimitazioni, sovraclassificazioni dei siti valanghivi a causa di risultanze derivanti da informazioni storico documentali o dal catasto regionale delle valanghe [zone esposte a fenomeni valanghivi (Va) anziché zone di probabile localizzazione dei fenomeni (Vb)]; al Comune è richiesto l'adeguamento entro 60 giorni dei propri elaborati alle modificazioni apportate dalla Giunta "compresa la trasposizione su base catastale in scala 1:5.000 per tutto il territorio e in scala 1:2.000 per le parti antropizzate" e il relativo invio per una formale verifica alla struttura regionale competente (Direzione prevenzione dei rischi idrogeologici). Nella *DGR 26.8.2005, n. 2742, Comune di VALTOURNENCHE: approvazione con modificazioni, ai sensi dell'art. 38, comma 2 della LR 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine, deliberata con provvedimento consiliare n. 21 del 22.03.2005, trasmessa alla Regione per l'approvazione in data 09.05.2005* si trovano interessanti prescrizioni sull'adeguamento delle singole cartografie e schede delle valanghe (integrazioni di dati documentali e storici, inserimento di beni vulnerabili trascurati, indicazione di presenza di gaz-ex, riclassificazione in zone a vincoli maggiori Va). Per un caso di mancata approvazione della cartografia di ambiti inedificabili valanghivi cfr. la *DGR 14.3.2005, n. 732, Comune di GRESSAN: Cartografie degli ambiti inedificabili deliberate con provvedimento consiliare n. 41 del 25.11.2004 e trasmesse alla Regione per l'approvazione in data 29.11.2004. Approvazione, ai sensi dell'art. 38 comma 2 della L.R. n. 11/1998, di una variante alla cartografia relativa ai terreni sedi di frane e di una variante alla cartografia relativa ai terreni a rischio di inondazioni; non approvazione della cartografia relativa ai terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine*. Per un caso di variante vedi la *DGR 23.9.2005, n. 3109, Comune di FONTAINEMORE: Approvazione, ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R. n. 11/1998, di una variante alla cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine, deliberata con provvedimento consiliare n. 23 dell'08.06.2005 e trasmessa alla Regione per l'approvazione in data 14.06.2005*.

ATTI NORMATIVI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA ALLEGATI E CONSULTABILI NEL SITO AINEVA

Gli atti normativi allegati a questa scheda nel testo coordinato vigente - e consultabili separatamente sul sito - sono stati scaricati il 9.1.2005 dalla Banca Dati delle leggi regionali aggiornata alla LR n. 35/2004 e al RR n. 1/2004, ovvero controllati ed aggiornati on line alla stessa data del 9.1.2005, salve indicazioni diverse. I controlli per aggiornamenti sono iniziati dal B.U. della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 28.12.2004 e sono estesi fino al B.U. della Regione Valle d'Aosta n. 55 del 29.12.2005.

I testi allegati hanno natura meramente informativa e non costituiscono testi ufficiali delle relative leggi regionali.

Nella scheda che precede sono poi citati: a) provvedimenti normativi non allegati perchè non disponibili in formato digitale; b) altri atti normativi secondari ugualmente non allegati.

LR 11.8.1975, n. 39, *Ordinamento delle guide e delle aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta* {cfr. file PDF allegato "VA LR 1975-39"}

LR 15.7.1985, n. 46, *Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio* {cfr. file PDF allegato "VA LR 1985-46"}

LR 8.8.1989, n. 54, *Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche* {cfr. file PDF allegato "VA LR 1989-54"}

LR 17.3.1992, n. 9, *Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci* {cfr. file PDF allegato "VA LR 1992-9"; l'Allegato A della legge non è disponibile in formato digitale e si trova sul BU 24.3.1992, n. 13}

LR 1.12.1992, n. 67, *Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo* {cfr. file PDF allegato "VA LR 1992-67"}

RR 22.4.1996, n. 2, *Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), come modificata dalla legge regionale 26 marzo 1993, n. 15* {cfr. file PDF allegato "VA RR 1996-2"}

LR 15.1.1997, n. 2, *Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione* {cfr. file PDF allegato "VA LR 1997-2"}

BU n. 15 del 12.4.2005

LR 7.3.1997, n. 7, *Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta* cfr. file PDF allegato "VA LR 1997-7"}

LR 1.9.1997, n. 29, *Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea* {cfr. file PDF allegato "VA LR 1997-29"}

LR 6.4.1998, n. 11, *Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta* {cfr. file PDF "VA LR 1998-11"}

LR 10.4.1998, n. 13, *Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)* {cfr. file PDF allegato "VA LR 1998-13"}

LR 18.6.1999, n. 14, *Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)* {cfr. file PDF "VA LR 1999-14"}

LR 31.12.1999, n. 44, *Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1 dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74* {cfr. file PDF allegato "VA LR 1999-44"}

LR 31.12.1999, n. 45, *Nuove norme in materia di concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo* {cfr. file PDF allegato "VA LR 1999-45"}

LR 15.12.2000, n. 34, *Integrazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), già modificata dalla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), già modificata dalla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39* {cfr. file PDF allegato "VA LR 2000-34"}

LR 18.1.2001, n. 5, *Organizzazione delle attività regionali di protezione civile* {cfr. file PDF allegato "VA LR 2001-5"}

LR 12.11.2001, n. 32, *Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa* {cfr. file PDF allegato "VA LR 2001-32"}

LR 12.3.2002, n. 1, *Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15 e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali* {cfr. file PDF allegato "VA LR 2002-1"}

LR 24.6.2002, n. 11, *Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico* {cfr. file PDF allegato "VA LR 2002-1"}

LR 18.6.2004, n. 8, *Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio* {cfr. file PDF allegato "VA LR 2004-8"}

LR 15.11.2004, n. 27, *Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 34* {cfr. file PDF allegato "VA LR 2004-27"}